

## **Programma delle attività di revisione per l'anno 2013**

### **INDICE**

#### ***ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE***

1. Bilancio preventivo 2013
  - 1.1 Termine prorogato
  - 1.2 Termine per deliberare tariffe ed aliquote
  - 1.3 Pubblicazione bilancio
  - 1.4 Termine per deliberare aliquote IMU
  - 1.5 Allegati al bilancio di previsione
  - 1.6 Pubblicazioni delibere inerenti entrate tributarie
  - 1.7 Vincoli di spesa DL n. 78/2010
  - 1.8 Contenimento composizione e spesa degli organi
  - 1.9 Limitazione spesa acquisti 2013/2014
  - 1.10 Entità ed utilizzo fondo di riserva
  - 1.11 Limite utilizzo avanzo d'amministrazione
2. Patto di stabilità
  - 2.1 Enti soggetti
  - 2.2 Previsioni di bilancio
  - 2.3 Monitoraggio semestrale
  - 2.4 Certificazione annuale
  - 2.5 Verifica annuale
  - 2.6 Sanzioni
  - 2.7 Violazione del patto accertata successivamente
  - 2.8 Obiettivo conseguito artificialmente
3. Programmazione triennale fabbisogno di personale e ricognizione eccedenze di personale

- 3.1 Ricognizione annuale eccedenze spese di personale
4. Piano delle performance
5. Piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare
  - 5.1 Dismissione e valorizzazione
  - 5.2 Agevolazioni
6. Piano triennale di contenimento delle spese
7. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
8. Piano triennale azioni positive in materia di pari opportunità
9. Comuni minori adozione atti
10. Piano esecutivo di gestione
11. Vincoli per aziende speciali e istituzioni
12. Opzione Irap
13. Resa del conto del Tesoriere e degli altri Agenti contabili
14. Rendiconto contributi straordinari
15. Comunicazione del gettito delle entrate
16. Rapporto informativo utilizzo lavoro flessibile
17. Comunicazione posizioni dirigenziali individuate discrezionalmente
18. Puntualità nei pagamenti
19. Contributo all'Autorità vigilanza contratti pubblici
20. Oneri del personale -Contrattazione integrativa
21. Sostituto d'imposta
22. Pubblicazione programma triennale lavori pubblici
23. Pubblicazione appalti pubblici
24. Certificazione bilancio
25. Comunicazione spese pubblicitarie

- 26. Certificazione tasso copertura servizi
- 27. Relazione di fine mandato
- 28. Relazione di inizio mandato
- 29 Lavori di somma urgenza
- 30 Rimborso Iva spese di trasporto
- 31 Avvio centrali uniche di committenza nei piccoli comuni

### ***ADEMPIMENTI 2° TRIMESTRE***

- 1. Rendiconto esercizio 2012
  - 1.1 Impegni decaduti
  - 1.2 Riaccertamento residui
  - 1.3 Rilevazione crediti inesigibili
  - 1.4 Rilevazione crediti di dubbia esigibilità
  - 1.5 Relazioni dei responsabili dei servizi
  - 1.6 Determinazione quote di ammortamento
  - 1.7 Rilevazione risultato d'esercizio consorzi, aziende speciali e istituzioni
  - 1.8 Rilevazione debiti fuori bilancio
  - 1.9 Rilevazione passività e attività potenziali
  - 1.10 Prospetto di conciliazione
  - 1.11 Conto economico servizio smaltimento rifiuti
  - 1.12 Rendiconto spese di rappresentanza
  - 1.13 Aggiornamento annuale inventari
  - 1.14 Relazione al rendiconto
  - 1.15 Mancata approvazione del rendiconto
  - 1.16 Trasmissione rendiconto alla Corte dei Conti
- 2. Incarichi ai dipendenti pubblici

- 3 Incarichi a consulenti
4. Relazione sul bilancio di previsione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
5. Comunicazione organismi partecipati e rappresentanti
6. Pubblicazione incarichi in società pubbliche
7. Contrattazione integrativa
- 7.1 Limitazione alla spesa per accordi decentrati
8. Relazione illustrativa e conto annuale del personale
9. Cessione crediti
10. Referto controllo di gestione
11. Albo dei beneficiari
12. Comunicazione di ricorso al factoring
13. Riduzione di organismi collegiali
14. Trasmissione conto agenti contabili
15. Versamento imposte
16. Enti strutturalmente deficitari

#### ***ADEMPIMENTI 3° TRIMESTRE***

1. Relazione sul rendiconto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
2. Presentazione modello 770
3. Presentazione dichiarazione annuale Iva e Irap
4. Verifica equilibri di bilancio
5. Modifica tariffe e prezzi pubblici
6. Relazione su effetti semplificazione
7. Piano generale di sviluppo
8. Aggiornamento programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici
9. Schema bilancio di previsione 2014

10. Certificato del conto del bilancio

### ***ADEMPIMENTI 4° TRIMESTRE***

1. Tariffe e prezzi pubblici
2. Entrate proprie
3. Bilancio di previsione delle istituzioni
4. Bilancio di previsione 2014
5. Emendamenti al bilancio di previsione
6. Destinazione proventi sanzioni al Codice della strada
7. Assestamento al bilancio
8. Modifiche al Peg
9. Accertamento Ici termini e decadenza

### ***VERIFICHE PERIODICHE***

1. Verifica trimestrale di cassa
2. Vigilanza periodica
3. Atti di spesa da trasmettere alla Corte dei conti
4. Controllo trasmissione alla Corte dei conti atti di riconoscimento debiti fuori bilancio
5. Controllo trasmissione alla Corte dei conti atti di incarico
6. Controlli sull'indebitamento
  - 6.1 Limiti
  - 6.2 Estinzione anticipata
  - 6.3 Indebitamento
  - 6.4 Investimento finanziabile con indebitamento
  - 6.5 Altri limiti all'indebitamento
7. Controlli sulle assunzioni e spese di personale

- 7.1 Spese di personale
- 7.2 Limitazione alle assunzioni
- 7.3 Mobilità
- 7.4 Categorie protette
- 7.5 Progressioni di carriera
- 7.6 Utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni
- 7.7 Riduzione trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro
- 7.8 Trattamento economico - Tetto
- 7.9 Tetto ai rinnovi contrattuali
- 7.10 Proroga validità graduatorie concorsi
- 7.11 Acquisizione di servizi e personale
- 8. Controlli sulle partecipate
  - 8.1 Controlli sugli organi e compensi
  - 8.2 Comunicazione e pubblicazione
  - 8.3 Controlli sul personale
  - 8.4 Controllo contratti di servizio
  - 8.5 Controlli sulle società in house
  - 8.6 Controllo sul personale delle società partecipate
  - 8.7 Controllo dei rapporti con società in perdita continuata
  - 8.8 Messa in liquidazione
  - 8.9 Affidamenti
- 9. Controlli su acquisti di beni e servizi
- 10. Controllo sugli adempimenti preliminari all'effettuazione pagamenti
- 11. Divieto pagamento in contanti
- 12. Rapporto sul rispetto dei termini di pagamento
- 13. Accertamento situazione di predissesto

## **ADEMPIMENTI DEL PERIODO**

### **PRIMO TRIMESTRE**

#### **1. BILANCIO PREVENTIVO 2013**

##### ***1.1 Deliberazione bilancio preventivo 2013 - termine prorogato***

Il 30 giugno 2013, scade il termine per la deliberazione del bilancio preventivo 2013.

Il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

##### ***Esecutività del bilancio***

La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, se non dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del DLgs n. 267/2000.

##### ***Mancata approvazione nel termine di legge***

Lo statuto dell'ente deve disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio. Se lo statuto non prevede le modalità o l'ente non provvede entro 50 giorni dalla scadenza del termine, provvede il prefetto (art. 1, comma 1-bis, legge n. 26/2005 e art. 1 comma 156, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Della nomina del commissario in sostituzione del Consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al prefetto per avviare la procedura di scioglimento del Consiglio.

Nel caso di mancata disciplina statutaria, trascorso il termine del 30 giugno 2012, senza che l'organo esecutivo abbia predisposto il relativo schema è nominato dal prefetto un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. Il prefetto con lettera notificata ai singoli consiglieri assegna un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

Anche nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini il bilancio predisposto dall'organo esecutivo, il prefetto notifica ai consiglieri un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra il prefetto si sostituisce mediante commissario all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

##### ***Riapprovazione bilancio di previsione***

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia con parere n.431 del 3/10/2012, ha ritenuto che in assenza di un esplicito divieto sia possibile con motivate ragioni di fatto o di diritto riadattare il bilancio di previsione osservando solo l'unico limite costituito dal termine ultimo imposto per la deliberazione.

### ***Tasso di inflazione programmato***

Il tasso di inflazione programmato per il triennio 2013/2015, previsto nel Dpef è dell'1,5%.

### ***1.2 Termine per deliberare tariffe ed aliquote (art. 1 comma 169, legge n. 296/06)***

Le tariffe e le aliquote dei tributi locali devono essere deliberati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Se approvate dopo l'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per deliberare il bilancio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il Dipartimento delle politiche fiscali dal Ministero dell'economia con nota 5602 del 16 marzo 2007, ha chiarito che le delibere e i regolamenti sulle entrate devono essere deliberate prima dell'adozione del bilancio di previsione. Esiste, infatti, una stretta correlazione fra la determinazione delle entrate e la previsione di bilancio (principio dell'attendibilità delle previsioni). Nel caso le suddette delibere venissero assunte dopo l'approvazione del bilancio, il Consiglio comunale deve procedere alla riapprovazione del bilancio medesimo.

Resta vigente, per quando sarà possibile, l'art. 10, comma 1, lett. a), legge n. 448/2001 che fissa il termine per l'approvazione delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni al 31 marzo.

La sezione regionale di controllo della Corte conti Lombardia con delibera n.197/2009, ha ribadito quanto sopra affermando che la deliberazione di determinazione di aliquote o tariffe, così come i regolamenti delle entrate deve essere precedente a quella di deliberazione del bilancio.

La Corte dei conti a sezioni riunite con delibera n. 2/CONTR/11 ha confermato che non è possibile variare la tariffa Tarsu successivamente all'approvazione del bilancio.

In sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art.193 del Tuel, per ristabilire l'equilibrio corrente è possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza **in deroga** all'art.1, comma 169 della legge 296/2006.

### ***1.3 Pubblicazione bilancio (art. 32, comma 2, legge 18 giugno 2009, n. 69, come modificato dal comma 5, art. 2, DL n. 194/2009)***

Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci. La pubblicazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

In caso di mancato rispetto l'ente locale sarà sottoposto a sanzioni per un importo da 516,46 euro a 5.164,57 euro, oltre alla comunicazione all'autorità giudiziaria competente da parte del garante per la radiodiffusione e l'editoria (art. 6, legge n. 67/1987).

A decorrere dal 1° gennaio 2010 deve anche essere pubblicato sul proprio sito informatico o anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati (art. 32,



commi 2 e 3, legge n. 69/2009). Con DM saranno stabilite le modalità applicative.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dovrà avvenire esclusivamente sui siti informatici dell'ente (art. 32, commi 5, legge n. 69/2009), restando solo facoltà degli enti medesimi di effettuare la pubblicità anche sulla stampa quotidiana.

#### ***1.4 Termine per deliberare le aliquote Imu ( art.13,comma 13 bis d.l. 201/2011)***

Dal 2013 l'efficacia delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni Imu decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e gli effetti delle delibere retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione. A tal fine il Comune deve inviare la delibera con la quale intende modificare le aliquote e/o le detrazioni dell'anno precedente entro il 30 aprile.

Nel caso in cui entro il 30 aprile non risulti pubblicata la delibera sul sito le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno,

L'organo di revisione deve vigilare affinché l'ente adempia entro i termini richiesti

#### ***1.5 Allegati al bilancio di previsione***

- bilancio pluriennale 2013/2015;
- relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
- rendiconto dell'esercizio 2011;
- le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2011 dell'Unione dei Comuni , delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
- la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- la delibera (o proposta di delibera) di conferma o di variazione in aumento o in diminuzione dell'addizionale comunale Irpef;
- la delibera del Consiglio (o proposta di delibera) di aumento o diminuzione delle aliquote base dell'I.M.U e di aumento della detrazione come consentito dai commi da 6 a 10 dell'art.13 del d.l. 6/12/2011 n. 201;
- le deliberazioni (e/o le proposte di deliberazione) con le quali sono determinati, per l'esercizio 2013, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- (per gli enti soggetti al patto di stabilità) prospetto contenente le previsioni annuali e

- pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
- nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, legge 133/08);
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008);
- piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;
- programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, comma 2, legge 133/08 (*eventuale*);
- limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08);
- limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del d.l.78/2010, come modificato dall'art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183);
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 20/12/2012 n. 228;

L'organo di revisione deve verificare che al bilancio siano allegati gli atti e i documenti di cui sopra.

#### ***1.6 Pubblicazione delibere inerenti entrate tributarie (art. 13, comma 15, DL n. 201/2011)***

Dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ad entrate tributarie devono essere inviate al Mef - Dipartimento delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono diventate esecutive e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Mef pubblicherà le delibere sul proprio sito informatico.

Devono essere trasmessi non solo i regolamenti, ma anche le delibere tariffarie riguardanti le entrate tributarie.

Nel caso di mancato invio, previa diffida, scatta la sanzione del blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti, fino all'avvenuto invio.

L'organo di revisione deve verificare che l'adempimento sia effettuato entro i termini richiesti.

#### ***1.7 Vincoli di spesa (DL n. 78/2010)***

L'art. 6 sotto la rubrica "riduzione dei costi degli apparati amministrativi" contiene numerosi commi che dettano regole di contenimento automatici di spesa applicabili agli enti locali.

La base di riferimento per l'applicazione delle riduzioni è l'esercizio 2009 e pertanto il dato deve

essere desunto dalle somme impegnate in tale anno analiticamente per ciascuna tipologia di spesa.

L'indicazione che la violazione di alcune limitazioni costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale richiede che già nella previsione sia indicato il limite massimo impegnabile nell'anno e nel triennio 2011/2013.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 139/2012 si è espressa in tema di legittimità delle misure in materia di riduzione delle spese di cui all'art. 6 del d.l. 78/2010 sostenendo che ciascun Ente deve assicurare un risparmio complessivo corrispondente a quello disposto dall'art. 6 per lo Stato, ma non essendo imposto l'obbligo di ridurre in via puntuale ciascuna voce di spesa, sono ammesse compensazioni a condizione di assicurare comunque il risparmio previsto dall'art. 6 nella sua interezza.

In particolare le tipologie di spesa soggette a riduzione sono le seguenti:

***Studi e incarichi di consulenza (art. 6, comma 7)***

Dal 1° gennaio 2011, al fine di valorizzare le professionalità interne la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e consulenze conferite a pubblici dipendenti e quella per studi e consulenze connesse a processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.

Per la definizione di studi e consulenze si ritiene di fare riferimento alle delibere Corte dei conti, sez. auton. 15 febbraio 2005, n. 6 e 14 marzo 2008, n. 6.

La Corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 7/CONTR/11, del 7 febbraio 2011, ha precisato che sono da escludere dalla riduzione le spese per studi e consulenze finanziate da soggetti pubblici o privati.

La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

***Spese per relazioni pubbliche convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8)***

Dal 1° gennaio 2011 la spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.

È possibile fare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità di cui all'art. 14 del DL 2 luglio 2007, n. 81.

Per la definizione della tipologia di spesa vedi parere n.1076/2010 della Corte dei conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia.

***Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9)***

Dal 1° gennaio 2011 non è più possibile effettuare spese per sponsorizzazioni.

Per la definizione della tipologia di spesa vedi parere n. 1076/2010 della Corte dei conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia.

### ***Spese per missioni anche all'estero (art. 6, comma 12)***

Dal 31 maggio 2010 non sono più dovute le diarie per le missioni all'estero e non sono più riconosciuti le indennità (chilometrica) per l'utilizzo del mezzo proprio al personale che esercita funzioni ispettive e al personale contrattualizzato come individuato dal DLgs n. 165/2001.

Dal 1° gennaio 2011 la spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009.

La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

La Corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 8/CONTR/11, del 7 febbraio 2011, ha precisato che nel caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio le disposizioni interne dell'ente possono prevedere un indennizzo corrispondente al costo del trasporto pubblico.

La Corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 9/CONTR/11, del 7 febbraio 2011, ha precisato che resta in vigore l'art. 45, comma 2, CCNL 16 maggio 2001 per i segretari comunali e provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di segreteria convenzionata. Tale onere ha carattere negoziale e non può essere ricondotto nel trattamento di missione.

La Corte dei conti sezione controllo per la Liguria con delibera n. 10/2011, ha espresso il parere che la limitazione non riguarda le spese di viaggio sostenute dal sindaco e dagli amministratori. Resta pertanto in vigore la disciplina di cui all'art. 84, comma 3, DLgs n. 267/2000.

### ***Spese per formazione (art. 6, comma 13)***

Dal 1° gennaio 2011 la spesa annua per attività esclusivamente di formazione non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009.

La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

(vedi interpretazione contenuta nella direttiva n.10 del 30 luglio 2010 del Dipartimento della funzione pubblica).

La Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia con parere n. 116/2011, ha ritenuto che la limitazione trova applicazione solo per gli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente e non riguarda le attività previste da specifiche disposizioni di legge.

### ***Spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi (art. 6, comma 14)***

Dal 1° gennaio 2011 la spesa annua non può essere superiore al 80% di quella sostenuta nel 2009.

Il predetto limite può essere derogato per il solo anno 2011 esclusivamente per effetto di contratti pluriennali in essere. In tal caso occorre fare annotazione in calce al prospetto.

L'organo di revisione deve verificare in sede di previsione e a campione durante la gestione il rispetto dei limiti di cui sopra e in caso di mancato rispetto per quelli che determinano automaticamente responsabilità erariale denunciare la grave irregolarità.

## ***1.8 Contenimento composizione e spesa organi***

### ***1.8.1 Art. 2, commi da 184 a 187, legge 23 dicembre 2009, n. 191***

Per gli anni dal 2010 al 2012, per gli enti che nel corso dell'anno rinnovano i rispettivi consigli sono ridotti i contributi ordinari in proporzione alla popolazione residente. In relazione a tale riduzione gli enti che vanno al rinnovo del Consiglio devono:

— dal 2011, ridurre il numero dei consiglieri comunali del 20% (con arrotondamento all'unità superiore). Ai fini della riduzione non sono computati il sindaco e il presidente della provincia;

— dal 2010 fissare il numero massimo degli assessori in misura pari ad  $\frac{1}{4}$  dei consiglieri (con arrotondamento all'unità superiore). Ai fini del computo degli assessori, nel numero dei consiglieri sono computati il sindaco e il presidente della provincia;

— sopprimere la figura del difensore civico (art. 11 del DLgs n. 267/2000), a decorrere dalla data di scadenza dei singoli incarichi in essere alla data del 28 marzo 2010. Le relative funzioni possono essere affidate con convenzione al difensore civico della provincia;

— per gli enti che vanno al rinnovo dal 2011, sopprimere le circoscrizioni (art. 17 del DLgs n. 267/2000), per i comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti con circoscrizioni non inferiori a 30 mila;

— sopprimere la figura del direttore generale per i comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti a decorrere dalla data di scadenza dei singoli incarichi in essere al 28 marzo 2010;

— dal 2011, sopprimere i consorzi di funzione fra enti locali (esclusi i bacini imbriferi montani), assumendo le relative funzioni, dipendenti a tempo indeterminato, risorse e di tutti i rapporti giuridici;

Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in alternativa alla nomina degli assessori, il sindaco può delegare proprie funzioni a non più di due consiglieri.

Il DPR 25 gennaio 2010, dispone che la riduzione del contributo ordinario verrà fatta nel 2010 in proporzione alla popolazione residente e per gli anni 2011 e 2012 in proporzione alla popolazione residente degli enti nei quali nel corso dell'anno avrà luogo il rinnovo dei consigli.

### ***1.8.2. Art. 5, DL n. 78/2010***

#### **Incarichi a titolari di cariche elettive (comma 5)**

Dal 31 maggio 2010 gli amministratori locali titolari di cariche elettive hanno diritto a percepire il rimborso delle spese sostenute ed eventualmente un gettone di presenza di importo non superiore a trenta euro per seduta per la partecipazione ad organi collegiali e per lo svolgimento di qualsiasi incarico.

L'ammontare percepito nel corso di un mese da un consigliere non può superare  $\frac{1}{4}$  dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente della provincia.

#### **Gettone di presenza (comma 6)**

Dal 31 maggio 2010 i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazioni a consigli e commissioni.

L'ammontare percepito nel corso di un mese da un consigliere non può superare 1/4 dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente della provincia.

#### **Consiglieri circoscrizionali (comma 6)**

Dal 31 maggio 2010 nessuna indennità spetta ai consiglieri circoscrizionali. Fanno eccezione i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane ai quali spetta un gettone di presenza che non può superare 1/4 della indennità prevista per il rispettivo presidente.

#### **Riduzione indennità (comma 7)**

Un apposito decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 120 giorni dal 31 maggio 2010, saranno diminuite le indennità di cui all'art.82 del Tuel per un periodo non inferiore a 3 anni per le seguenti percentuali:

— 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;

— 7% per i comuni con popolazione da 15.001 a 250.000 abitanti e per le province con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;

— 10% per i restanti comuni e province.

Nessuna riduzione è disposta per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Con il citato decreto sarà determinato l'importo del gettone di presenza per i consiglieri.

#### **Amministratori di comunità montane, unioni di comuni e forme associative (comma 7)**

Dal 31 maggio 2010, agli amministratori di:

— comunità montane;

— unioni di comuni;

— di forme associative aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche;

non potranno essere corrisposte retribuzioni, gettoni o emolumenti in qualsiasi forma.

#### **Spese di viaggio amministratori (comma 8)**

Dal 31 maggio 2010, agli amministratori degli enti locali non è più possibile attribuire:

— indennità di missione;

— rimborsi forfettari per spese di viaggio.

Spetta unicamente il rimborso documentato delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente

sostenute in misura comunque non superiore a quanto indicato nel DM 4 agosto 2011.

Resta ferma per l'utilizzo della propria auto il rimborso ai consiglieri di 1/5 del costo del carburante e per il sindaco e gli assessori sulla base dell'autonoma regolamentazione (anche tariffe Aci).

L'amministratore per recarsi in missione deve essere preventivamente autorizzato dal:

— sindaco per vicesindaco ed assessori;

— dal presidente del consiglio per i consiglieri.

La partecipazione alle assemblee delle associazioni di enti locali (Anci, Upi, Uncem e Legautonomie) deve essere considerata come missione e quindi autorizzata.

### **Nomina e elezione a diversi livelli di governo (comma 11)**

Dal 31 maggio 2010, che è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.

*1.8.3 Art. 6, comma 3, DL n.78/2010*

Dal 1° gennaio 2011 ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. La riduzione resta in vigore sino al 31 dicembre 2013.

### **1.9.Limitazione spese acquisti anni 2013 e 2014**

**Acquisto di mobili e arredi ( art.1, comma 141 della legge 24/12/2012 n.228.**

Negli anni 2013 e 2014 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della limitazione di cui sopra.

La violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

### **Limitazione acquisto autovetture(art.1, comma 143 della legge 24/12/2012 n.228.)**

Dall'1/1/2013 e fino al 31 dicembre 2014, gli enti locali non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

La disposizione non si applica per gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

**Limitazione acquisto immobili (art.1, comma 138 della legge 24/12/2012 n.228).**

Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

Per l'anno 2013 gli enti locali non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

#### **1.10 Entità ed utilizzo fondo di riserva (art.106 Tuel modificato dal d.l. 174/2012)**

Se l'ente si trova ad utilizzare le anticipazioni di tesoreria o entrate a specifica destinazione il limite minimo del fondo di riserva è elevato allo 0,45% delle spese correnti.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'ente.

#### **1.11 Limite all'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione (art. 187 Tuel modificato dal d.l. 174/2012)**

Se l'ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrata a specifica destinazione ai fini di cassa, l'avanzo non vincolato non può essere utilizzato. E' fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del Tuel.

## **2. PATTO DI STABILITÀ ANNO 2013 art. 31 legge 12/11/2011 n.183**

### **2.1 Enti soggetti**

Sono soggetti:

-nel 2013 le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

-dal 2014 le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e le Unioni di comuni costituite fra Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti secondo le regole previste per i Comuni aventi corrispondente popolazione.

Si considera la popolazione del penultimo anno precedente e quindi per il 2013 la popolazione al 31/12/2011.

Gli enti costituiti dall'anno 2009, saranno soggetti al patto del terzo anno successivo alla loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze del rendiconto dell'anno successivo all'istituzione. Gli enti costituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole rispettivamente le risultanze media del biennio 2008-2009 e le risultante dell'anno 2009 ( art.31 comma 23 legge 183/2011).

### **2.2.Previsioni di bilancio (art.31 comma 18 legge 183/2011)**

Gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate correnti e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale al netto della riscossione e concessione di crediti, da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto determinato per ciascun anno.

Pertanto sia la previsione di bilancio che le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Per la dimostrazione del rispetto degli obiettivi del patto in sede di previsione, gli enti locali devono



allegare al bilancio un prospetto contenente le previsioni di competenza per la parte corrente e quelle di cassa per la gestione in conto capitale, con riferimento agli aggregati rilevanti ai fini del patto.

Il rispetto del patto in sede di predisposizione del bilancio è un requisito di legittimità dello stesso ed in caso di disallineamento tra dati di bilancio ed obiettivi del patto, l'organo di revisione è tenuto a segnalare al Consiglio la grave irregolarità e successivamente, se non sanata, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nella relazione prevista dai commi 166 e 167 dell'art.1 della legge 266/2005.

Per la previsione dei flussi di cassa del titolo IV delle entrate e del titolo II della spesa, occorre una valutazione delle possibili riscossioni in conto residuo ed in conto competenza per stabilire i possibili pagamenti in conto residui ed in conto competenza del titolo II.

E' necessaria, pertanto, una formulazione in via previsionale di flussi di riscossioni e di tempificazione e quantificazione dei pagamenti che andrà a costituire un vero e proprio piano finanziario alla realizzazione del quale tutta la struttura dell'ente è impegnata.

Tale previsione di cassa dovrà essere monitorata durante l'esercizio.

### **2.3.Monitoraggio semestrale (art.31 comma 19 legge 183/2011)**

Entro i trenta giorni successivi a ciascun semestre gli enti soggetti al patto di stabilità devono trasmettere via web al Ministero dell'Economia e delle finanze- dipartimento della ragioneria dello stato, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista e della loro situazione debitoria. La comunicazione dovrà essere fatta sul modello approvato con apposito decreto che definirà anche il prospetto dimostrativo dell'obiettivo.

La mancata trasmissione, entro 45 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella gazzetta ufficiale, del prospetto dimostrativo degli obiettivi costituisce inadempimento al patto di stabilità.

### **2.4.Certificazione annuale (art. 31 comma 20 legge 183/2011)**

Entro il 31 marzo dell'anno successivo occorre trasmettere via web al Ministero dell'Economia e delle finanze – dipartimento della ragioneria dello stato, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione dei risultati ottenuti in termini di competenza mista.

Il termine del 31 marzo richiede che gli accertamenti e gli impegni dell'anno precedente siano resi definitivi e quindi un'anticipazione del conto del bilancio per la competenza dell'anno precedente. (la circolare n.2 del 27/1/2009 del Mef afferma che in assenza dell'approvazione del conto consuntivo, i dati da riportare sono comunque quelli finali).

La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. L'ente rispettoso del patto che non trasmette la certificazione nei termini previsti è considerato inadempiente. Nel caso di certificazione sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attestati il rispetto del patto è applicata, a decorrere dalla data di invio, la sanzione di cui al comma 2, lettera d) del d.lgs.149/2011 e cioè il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto (29 giugno), il presidente del collegio dei revisori o il revisore unico hanno l'obbligo di provvedere in qualità di commissario ad acta a predisporre la certificazione ed a trasmetterla entro il 30 luglio acquisendo le firme del responsabile del servizio finanziario, del sindaco o del presidente della Provincia.

Sino alla data di trasmissione della certificazione sono sospesi i trasferimenti erariali.

Rettifica della certificazione del patto di stabilità precedentemente trasmessa

Se l'ente rileva, con riferimento alla certificazione già trasmessa, un peggioramento del saldo finanziario di competenza mista deve entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto( 30 aprile) trasmettere la certificazione di rettifica.

## **2.5. Verifica annuale patto da parte dell'organo di revisione** (art.1, comma 32 della legge 311/04, disposizione confermata dal comma 701 dell'art.1 della legge 296/2006)

L'organo di revisione deve verificare il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità per l'anno precedente, e in caso di mancato rispetto deve darne comunicazione al Ministero dell'interno sulla base del modello che sarà approvato con decreto del Ministero dell'Interno (per l'anno 2005 il modello è stato approvato con decreto del 12/1/2006).

Della mancata comunicazione al Ministero rispondono personalmente i revisori.

## **2.6.Sanzioni per mancato rispetto patto di stabilità**

( art.31, comma 26 della legge 183/2011)

a) Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra risultato registrato ed obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata nel primo periodo. In caso di in capienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto interno sia determinato dalla maggior spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) Divieto di impegnare nell'anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dell'ultimo triennio;

c) Divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita certificazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni sul personale;

e) Rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori (indicati nell'art.82 del Tuel) con applicazione di una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/6/2010;

f) Divieto di incremento delle risorse decentrate (art. 8, comma 1 CCNL 14/1/2008).

L'organo di revisione deve controllare, nel caso di mancato rispetto del patto nell'anno precedente l'applicazione delle limitazioni di cui sopra.

## **2.7 Violazione del patto accertata successivamente**

( art.31 commi 28 e 29 legge 183/2011)

Nel caso in cui la violazione del patto sia accertata successivamente all'anno seguente a quello in cui la violazione si riferisce si applicano nell'anno successivo a quelli in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto. La sanzione di rideterminazione della indennità di funzione e dei gettoni di presenza ( vedi lettera e) del punto precedente) si applica agli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto.

La comunicazione dell'inadempienza deve essere effettuata entro 30 giorni dall'accertamento al Mef- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

## **2.8 Obiettivo conseguito artificialmente**

(art.31 commi 30 e 31 legge 183/2011)

Si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità il comportamento che, se pur legittimo, risulti intenzionalmente e strutturalmente finalizzato ad aggirare i vincoli di finanza pubblica.

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi del patto di stabilità sono nulli.

La circolare dl MEF, n.5 del 14/2/2012, indica come esempio di forme elusive:

- Spese valide ai fini del patto iscritte nel bilancio delle società partecipate o nelle società create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto;
- Sottostima dei costi dei contratti di servizio tra ente e sue diramazioni societarie o parasocietarie;
- Illegittima traslazione dei pagamenti dall'ente alle società partecipate realizzate con utilizzo improprio delle concessioni e riscossione crediti;
- Sovrastima di entrate correnti o accertamenti in assenza dei presupposti di cui all'art. 179 del Tuel;
- Valorizzazione dei beni immobiliari con operazioni con le società partecipate con la esclusiva finalità di reperire risorse finanziarie ai fini del patto di stabilità senza una effettiva vendita del patrimonio.

Altre forme elusive, se potrà essere accertato il nesso di causalità fra la condotta in concreto accertata, l'elemento soggettivo e l'artificioso rispetto del patto di stabilità potrebbero essere:

- utilizzo improprio dei servizi per conto terzi: occorre verificare se sono state imputate al titolo IV della spesa (non rilevante ai fini del patto), somme che dovevano essere correttamente imputate al titolo I o al titolo II perché relative ai fini istituzionali ed al patrimonio dell'ente ( vedi Corte Conti Toscana parere 203/2011 e Liguria parere 7/2007);
- accertamenti in eccesso di entrate: per imputazione alla competenza di entrate da imputare ai residui attivi; eliminazione di un residuo attivo per accertare entrate riferite ad esercizi precedenti nella competenza;
- minori impegni di spesa: per imputazione ai residui passivi di spese di competenza: per imputazione all'esercizio successivo di spesa di competenza prevedibili;
- ritardato riconoscimento di debiti fuori bilancio: per rinvio all'esercizio successivo dei provvedimenti di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio;
- accollo del debito da parte di organismo partecipato: per eliminazione di un debito dell'ente locale per accollo ad organismo partecipato non soggetto al patto (Corte Conti Emilia-Romagna parere 4/2012);
- utilizzo improprio della concessione e riscossione di crediti: le somme per concessione e riscossione di crediti sono escluse ai fini del saldo del patto di stabilità e costituiscono contemporaneamente impegno ed accertamento per lo stesso importo. L'elusione scatta quando negli anni successivi elimino l'accertamento (per riscossione crediti) conservato a residuo attivo.

Nel caso di accertamento da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti di manovre artificiali ( non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio ) o forme elusive per conseguire il rispetto del patto di stabilità irrogano una sanzione pecuniaria pari a :

- un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;
- fino a tre mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e previdenziali al responsabile del servizio economico-finanziario.

### **3. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (ART. 91, TUEL, ART. 35, COMMA 4, DLGS N. 165/2001 E ART. 19, COMMA 8, LEGGE N. 448/2001)**

L'atto di programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice sono tenuti ad approvare deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti (art. 6, comma 4 bis, DLgs n. 165/2001).

Se non viene approvato l'atto di programmazione non è possibile assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (art. 6, comma 6, DLgs n. 165/2001).

Le variazioni alla dotazione organica devono essere coerenti con la programmazione triennale del fabbisogno e gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

Il comma 8, art.19, legge n. 448/2001, dispone la verifica da parte dell'organo di revisione degli enti locali, del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e dell'analitica motivazione delle eventuali deroghe a tale principio.

La Corte dei conti, sez. auton. con delibera n. 2/AUT/2010, depositata il 12 gennaio 2010, ha chiarito che ai fini della riduzione della spesa di personale occorre fare riferimento alla spesa dell'anno precedente in modo da garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi e che la spesa deve essere considerata al netto degli oneri derivanti dai contratti collettivi nazionali intervenuti negli anni 2006 e successivi.

La previsione annuale e pluriennale deve essere coerente con l'atto di programmazione.

In sede di rendiconto occorrerà dimostrare se l'obiettivo programmatico è stato conseguito.

L'atto di programmazione del fabbisogno di personale costituisce allegato alla relazione previsionale e programmatica (vedi punto 43 del principio contabile enti locali n. 1 - nuova versione).

Il comma 557, art. 1, legge n. 296/2006, richiede agli enti sottoposti al patto di stabilità di assicurare la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni rivolte a:

- a) riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento delle spese per lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione delle strutture burocratiche e amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

L'organo di revisione deve esprimere un parere sul documento di programmazione triennale del personale, verificando che lo stesso sia finalizzato alla riduzione programmata delle spese.

### **3.1 Ricognizione annuale delle eccedenze di personale**

L'art. 33 del DLgs n. 165/2001, per gli enti che hanno situazioni di soprannumero o eccedenze di personale richiede un atto di ricognizione annuale.

La delibera di ricognizione deve essere comunicata al Dipartimento della funzione pubblica.

Gli enti che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Il dirigente responsabile deve:

- dare informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto o area;
- attivare le procedure previste dall'art. 33, DLgs n. 165/2001.

Se l'organo di revisione rileva la presenza di personale in servizio superiore alla dotazione organica deve richiedere l'atto di ricognizione e l'avvio delle procedure di cui sopra.

**4. PIANO DELLE PERFORMANCE** Il Consiglio deve approvare ai sensi dell'art.10, comma 1 lett. a) e c) combinate con il comma 2, lett. b) e c), ed art. 15 del DLgs n. 150/2009, l'atto di programmazione triennale del piano delle performance che individua:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi;
- definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione delle performance;
- gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori.

La mancata adozione del piano comporta il divieto:

- di assumere personale;
- di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;
- di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso all'inadempienza.

Il piano deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "trasparenza e valutazione del merito" e presentato alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato.

L'organo di revisione deve verificare la regolare predisposizione e approvazione del piano, l'applicazione dei divieti nel caso di mancata approvazione e la pubblicazione nel sito.

**5. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (ART. 58, DL 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133)**

La Giunta deve procedere entro il termine di predisposizione dello schema di bilancio:

- all'individuazione, redigendo apposito elenco, del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle proprie finalità istituzionali suscettibile di valorizzazione o di dismissione;
- a redigere la proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare prima

o contestualmente allo schema di bilancio di previsione;

— a sottoporre al Consiglio il piano per la deliberazione prima o contestualmente al bilancio di previsione.

Il piano costituisce allegato al bilancio di previsione.

L'individuazione deve essere fatta, per i beni ricadenti nel territorio di competenza, sulla base della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'elenco dei beni individuati deve essere pubblicato nelle forme previste da ciascun ente.

L'inserimento degli immobili nel piano determina la destinazione a patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto di tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale sui quali gli enti competenti devono esprimersi entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione.

La delibera del Consiglio comunale di approvazione del piano determina:

— la specifica destinazione d'uso urbanistica degli immobili sulla base della disciplina della regione ai sensi del comma 2, art. 58, DL n. 112/2008;

— effetto dichiarativo della proprietà e producono, in assenza di precedenti trascrizioni, gli effetti della trascrizione ex art. 2644 Cod. civ.;

— effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

Contro l'iscrizione del bene nell'elenco è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla pubblicazione.

### ***5.1 Dismissione e valorizzazione***

Gli immobili inclusi negli elenchi possono essere:

— ceduti;

— conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche promossi dall'ente locale;

— concessi o locati a privati ai sensi dell'art. 3 bis, DL 25 settembre 2001, n. 351.

I beni possono essere concessi o locati a privati, con procedure di evidenza pubblica, per un periodo non superiore a 50 anni, per consentire la riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro o ristrutturazione anche con utilizzo di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.

L'ente può individuare altre forme di valorizzazione nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante utilizzo di strumenti competitivi.

### ***5.2 Agevolazioni***

— l'ente conferente o cedente è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà,

regolarità urbanistica, edilizia e fiscale;

— le società a cui gli immobili sono trasferiti sono esonerate in caso di vendita dalla garanzia per vizi ed evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà, regolarità urbanistica, edilizia e fiscale;

— gli onorari notarili relativi alla cessione e quelli per la stipula dei contratti di mutuo sono ridotti della metà;

— gli onorari notarili per la cessione degli immobili ai relativi conduttori sono ridotti del 75%;

— le società di gestione dei fondi di investimento immobiliare fruiscono delle agevolazioni Ires e Irap disposte dall'art. 6, DL n. 351/2001.

## **6. PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE (ART. 2, COMMI DA 594 A 599, LEGGE N. 244/2007)**

Gli enti locali devono adottare piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

— dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

— delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

— dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani devono essere indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Devono essere previste anche forme di verifica, a campione sul corretto utilizzo delle utenze.

Qualora gli interventi di programmazione implicino la dismissione di dotazioni strumentali devono essere corredati della documentazione atta a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Ogni anno, in sede di rendiconto, gli enti devono trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla sez. regionale della Corte dei conti.

I piani triennali devono essere resi pubblici dagli Urp e con la pubblicazione nel sito web.

### *Censimento degli immobili*

Gli enti locali tenuti alla programmazione triennale devono effettuare un censimento degli immobili:

1) ad uso abitativo o di servizio sui quali vantano diritti reali, determinando:

- la consistenza complessiva;
- i proventi annuali derivanti dalla locazione;
- i proventi derivanti dalla cessione di diritti reali a terzi.

2) ad uso abitativo o di servizio dei quali hanno la disponibilità distinguendoli in base al relativo titolo, determinando:

- la consistenza complessiva;
- gli oneri annuali sostenuti per assicurarne la disponibilità.

I dati di cui sopra dovranno essere comunicati al Ministero dell'economia e finanze secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti da apposito decreto.

## **7. PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA**

L'art. 6, commi da 4 a 6, DL n. 98/2011 prevede la possibilità di adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.

Il piano deve essere aggiornato annualmente e deve indicare i risparmi presunti in relazione a ciascuna voce di spesa.

Il 50% delle economie ottenute può essere utilizzato annualmente per la contrattazione integrativa con destinazione del 50% alla erogazione di premi utilizzando le fasce di merito.

Le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e i conseguenti risparmi.

I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

## **8. PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'**

(Art.48, comma 1, d.lgs.198/2006)

Gli enti devono deliberare il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità tra uomo e donna, come disposto dal comma 1, dell'art.48, del d.lgs.196/2006,

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 12/2012/INPR, ha elencato tale piano come obbligo a cui sono tenuti gli enti locali allorquando intendano soddisfare il proprio fabbisogno di personale mediante assunzione di nuovi dipendenti.

La mancata adozione del piano comporta il divieto di assunzioni ai sensi dell'art.6, comma 6 del d.lgs.165/2001.



## **9. COMUNI MINORI - ADOZIONE DEGLI ATTI**

L'art. 53, comma 23, legge n. 388/2000, consente per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di adottare disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale.

La norma di deroga al principio generale, presuppone per la sua applicazione l'adozione prima dell'approvazione del bilancio, d'apposito atto. La deroga è consentita a condizione che sia dimostrato con l'attribuzione ai componenti l'organo esecutivo di funzioni gestionali, un risparmio di spesa.

Il risparmio di spesa è dimostrabile con la necessità di evitare di assumere nuovo personale idoneo, di attribuire incarichi delle posizioni organizzative e conseguente riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato.

L'atto ricognitivo e dimostrativo della minore spesa deve essere predisposto e approvato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione e conseguentemente diventa allegato allo stesso.

## **10. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (ART. 169, TUEL)**

Prima dell'inizio dell'esercizio, o immediatamente dopo l'approvazione del bilancio di previsione, l'organo esecutivo deve definire il piano esecutivo di gestione (Peg). Il Peg deve determinare gli obiettivi di gestione e affidarli unitamente alle dotazioni necessarie (entrate, spese, personale, beni, ecc.) ai responsabili dei servizi. È necessario un sostanziale collegamento tra bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica e Peg. Il Peg deve individuare gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi per ogni responsabile e dovrebbe essere composto di una parte descrittiva e di un'analisi quantitativa basata su elementi aventi natura extra contabili che corredano gli elementi di tipo economico-finanziario previsti (vedi punto 60 del principio contabile n. 1).

La disciplina normativa degli enti locali, delinea per i documenti di programmazione e di gestione un sistema unitario.

Il primo quaderno dell'Osservatorio di cui all'art. 154 del Testo unico, precisa che "i valori finanziari a preventivo, devono esprimere la dimensione finanziaria di fatti economici previamente valutati" e che solo in tal modo la programmazione finanziaria diventa "tecnicamente agevole e soprattutto attendibile e veridica".

A riguardo della redazione del Peg il quaderno sottolinea inoltre che «il Peg esplicita il "piano operativo", che trova espressione quantitativa nel "budget", ma che si compone anche di una descrizione qualitativa e altresì della considerazione di quantità non monetarie».

L'organo di revisione deve pertanto chiedere che all'inizio dell'esercizio siano definiti obiettivi gestionali da affidare ai dirigenti e ai responsabili dei servizi, non solo di contenuto finanziario.

Gli obiettivi dovrebbero contenere un esplicito riferimento al programma amministrativo nonché l'indicazione del risultato da raggiungere espresso in termini di tempo, volume d'attività, costo, qualità e devono essere verificabili e trovare un riscontro oggettivo.

Gli obiettivi devono essere negoziati. La negoziazione degli obiettivi fra amministratori e dirigenti

devono diventare il metodo per la formazione del bilancio.

È infine necessaria una relazione finale dei dirigenti o dei responsabili dei servizi sulla gestione loro affidata con le motivazioni delle cause interne o esterne dell'eventuale mancato conseguimento dell'obiettivo.

Negli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti l'adozione del Peg è facoltativa.

L'organo di revisione deve verificare l'adempimento e la completezza del piano, nonché richiedere report periodici.

## **11. VINCOLI PER AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI (ART. 25, COMMA 2, DL N. 1/2012 CHE MODIFICA L'ART. 114, TUEL)**

A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni saranno assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con apposito decreto .

Le aziende speciali e le istituzioni devono iscriversi e depositare i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

L'Unioncamere dovrà trasmettere al MEF entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio.

Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici (DLgs n. 163/2006) nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali:

- divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;
- contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori;
- obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra le Istituzioni e le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi e farmacie.

I revisori devono vigilare sull'osservanza dei vincoli e delle procedure da parte delle aziende speciali e delle Istituzioni.

## **12. OPZIONE IRAP (ART. 10 BIS, DLGS N. 446/1997)**

Entro il termine per il versamento mensile relativo al mese di gennaio gli enti devono stabilire su quali attività commerciali intendono optare per la determinazione della base imponibile con il metodo commerciale (art. 5, DLgs n. 446/1997), anziché con il naturale metodo retributivo.

La circolare 20 dicembre 2000, n. 234E, ha chiarito che il nuovo criterio di esercizio dell'opzione illustrato con la circolare 148/E/2000, decorre dal 2001.

Chi intende esercitare l'opzione deve, entro i termini del primo versamento mensile, individuare con precisione il personale utilizzato per i "servizi optati", diminuendo la relativa retribuzione e compenso dall'imponibile dell'Irap del sistema retributivo.

Nel modello di dichiarazione Iva per l'anno 2013 è prevista nel rigo VO50, una casella che deve essere barrata nel caso di esercizio dell'opzione.

L'opzione ex art. 10bis, comma 2, DLgs n. 446/1997 vincola il contribuente per almeno un triennio ai sensi dell'art. 3, DPR n. 442/1997.

### **13. RESE DEL CONTO DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI (ARTT. 226 E 233, TUEL)**

Entro il termine di 30 giorni (termine modificato con l'art. 2 quater, comma 6, DL n. 154/ 2008 convertito in legge n. 189/2008) dalla chiusura dell'esercizio (30 gennaio 2013), il tesoriere e gli altri agenti contabili (econo<sup>m</sup>o, riscuotitori speciali, consegnatari dei beni) devono rendere il conto della loro gestione sui modelli contabili (DPR 31 gennaio 1996, n. 194). La regolarità della resa del conto deve essere previamente verificata dal responsabile del servizio finanziario (vedi visto in calce ai modelli) e attestata dall'organo di revisione.

### **14. RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI (ART. 158, TUEL)**

Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio l'ente è tenuto a presentare per tutti i contributi straordinari ottenuti apposito rendiconto all'amministrazione erogante. L'organo di revisione deve verificare il rispetto del termine, la completezza e regolarità del rendiconto.

### **15. COMUNICAZIONE DEL GETTITO DELLE ENTRATE (ART. 1, COMMA 170, LEGGE N. 296/2006)**

Gli enti locali devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze con modi e tempi che saranno previsti da apposito decreto i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di loro competenza. In caso di inosservanza verrà sospesa l'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

L'organo di revisione deve verificare l'adempimento.

### **16. RAPPORTO INFORMATIVO UTILIZZO LAVORO FLESSIBILE (ART. 36, COMMA 3, DLGS N. 165/2001)**

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali devono trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del consiglio dei ministri- Dipartimento della funzione pubblica il rapporto analitico informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzato nell'anno precedente. Devono essere comunicate anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

L'organo di revisione deve verificare l'adempimento.

### **17. COMUNICAZIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI INDIVIDUATE**

## **DISCREZIONALMENTE (art.1, commi 39 e 40 della legge 190/2012).**

Entro il 31 gennaio in occasione del monitoraggio di cui al precedente punto 16, occorre comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti incaricati si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica. L'organo di revisione deve verificare l'adempimento.

## **18. PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI**

Dal 1/1/2013 per effetto del d.lgs. 192/2012 che ha recepito la direttiva UE 2011/7 e delle modifiche apportate con d.lgs. 231/2012, il pagamento in ritardo rispetto a quanto concordato dalle parti o stabilito per legge genera la maturazione automatica degli interessi di mora.

L'art. 7 del d.lgs. 231/2012 dispone la nullità delle clausole previste o introdotte nel contratto relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento dei costi di recupero quando risultano gravemente inique in danno del creditore.

I termini del pagamento sono di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, oppure di 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione del servizio se non è certa la data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento. Il termine è di 60 giorni per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.

I pagamenti eseguiti oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente ( non superiore comunque a 60 giorni salvo casi particolari) sono maggiorati di interessi moratori senza necessità di sollecito o preavviso.

Non sussiste alcun obbligo da parte del creditore di esigere il pagamento degli interessi di mora.

L'organo di revisione nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile dovrà verificare ( a campione) la correttezza delle clausole contrattuali relative al termine dei pagamenti e a monitorare il rispetto della puntualità dei pagamenti.

L'organo di revisione dovrà verificare le motivazioni che hanno portato al non rispetto dei termini ed a verificare la corretta procedura di imputazione e finanziamento della spesa.

## **19. CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ DEI LAVORI PUBBLICI (ART. 1, COMMA 67, LEGGE 23/ DICEMBRE 2005, N. 266 E DELIBERAZIONE DEL 3 NOVEMBRE 2010)**

Per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del DLgs n. 163/2006, la stazione appaltante è tenuta a versare all'avvio della procedura e le imprese al momento della presentazione dell'offerta il contributo all'Autorità.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con delibera del 3 novembre 2010 ha determinato i contributi che le stazioni appaltanti e gli operatori dovranno corrispondere dal 1 gennaio 2011.

Sono esclusi dall'obbligo del versamento della contribuzione le seguenti fattispecie:

— i contratti di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, lett. a), primo capoverso, 19 lett. b), c), d) (con riferimento ai soli servizi erogati dalla Banca d'Italia), e), f), del Codice;

— i contratti di cui all'artt. 23, 24 e 25 del Codice;

— gli affidamenti diretti a società raggruppate/consorziate o controllate nella concessione di LL.PP.;

— i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

— le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a E 40.000 (con riferimento alle stazioni appaltanti);

— le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a E 150.000 (con riferimento ai soli operatori economici).

La stazione appaltante è tenuta a verificare, ai fini della esclusione della gara, l'avvenuto versamento da parte del partecipante.

Con cadenza quadrimestrale l'Autorità renderà disponibile, in apposita area riservata del "Servizio di Riscossione", un bollettino Mav (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante ovvero, ove richiesto, al singolo centro di costo, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun "Numero gara" assegnato dal sistema Simog nel quadrimestre di riferimento.

L'organo di revisione deve verificare, con controllo a campione l'adempimento.

## **20. ONERI DI PERSONALE - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ART. 40BIS, DLGS 30 MARZO 2001, N. 165)**

Il comma 1, art. 40bis, DLgs n. 165/2001, affida all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da obblighi di legge.

Il comma 3 del citato art. 40bis, richiede all'organo di revisione di certificare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa che gli enti devono trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze su apposito modello di rilevazione.

Il CCNL 1° aprile 1999, all'art. 5, comma 3, definisce la procedura per il parere che l'organo di revisione deve esprimere sull'ipotesi di accordo decentrato.

L'ipotesi d'accordo definito dalla delegazione trattante deve essere inviata all'organo di revisione entro 5 giorni dalla sottoscrizione corredata da apposita relazione tecnico finanziaria.

L'organo di revisione deve esprimersi entro i successivi 15 giorni, e in caso di mancanza di rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

## **21. SOSTITUTO D'IMPOSTA (ART. 7BIS, COMMA 2, DPR N. 600/1973)**

Entro **il 28 febbraio 2013** devono essere consegnate le certificazioni attestanti i redditi corrisposti e le ritenute effettuate nell'anno precedente (Cud).

Nel caso di cessazione del rapporto la certificazione unica deve essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta.

Il modello di certificazione unica Cud 2012, è stato approvato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento dell'11/1/2013.

Se non già effettuata durante l'esercizio, verificare la corretta applicazione delle ritenute a titolo di acconto o di imposta e il corretto versamento nei termini previsti.

## **22. PUBBLICAZIONE INFORMATICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI (ART. 128, DEL DLGS N. 163/2006 E CM INFRASTRUTTURE 16 DICEMBRE 2004, N.1618/IV)**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici dopo l'approvazione, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio 2013, deve essere pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sui competenti siti predisposti dalle regioni e province autonome.

Deve essere egualmente pubblicata sul sito, da parte del Referente della programmazione, qualsiasi modifica al programma triennale ed elenco annuale intervenuta dopo l'approvazione definitiva, aggiornando le schede 1, 2, 3 e 2b già pubblicate.

L'organo di revisione deve verificare l'adempimento.

## **23. PUBBLICAZIONE APPALTI PUBBLICI (ART. 32, COMMA DA 2 A 7, LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69, COME MODIFICATO DAL COMMA 5, ART. 2, DL N. 194/2009)**

Dal 1° gennaio 2011 gli atti e i provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, oltre che essere pubblicati sulla stampa con le modalità previste dalla legge, devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente con le modalità che saranno stabilite con apposito DM.

Dal 1° gennaio 2013 l'unica pubblicazione sarà quella sul sito dell'ente, fatte salve le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e della U.E., nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

## **24. CERTIFICAZIONE BILANCIO (ART. 161, TUEL)**

Il certificato sul bilancio di previsione per l'anno 2013 da compilare sul modello approvato con decreto, deve essere trasmesso esclusivamente tramite posta elettronica certificata e firma digitale dell'organo di revisione, del segretario e del responsabile del servizio finanziario (vedi art. 2 quater, comma 5, DL n. 154/2008 convertito in legge n. 189/2008), entro il termine che verrà stabilito da apposito decreto.

Il certificato deve essere regolarmente compilato e corrispondere alle previsioni di bilancio.

La mancata presentazione del certificato, o di parte di esso, comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario assegnata all'ente per l'anno in corso.

## **25. COMUNICAZIONE SPESE PUBBLICITARIE (LEGGE 25 FEBBRAIO 1997, N. 67)**

Gli enti locali devono comunicare ai sensi dell'art. 41, DLgs n. 177/2005 e dell'art. 10, comma 2, delibera 129/02/CONS del 24 aprile 2002, all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni entro il **31 marzo** di ogni anno utilizzando i modelli telematici disponibili sul sito [www.agcom.it/entipubblici](http://www.agcom.it/entipubblici), i dati relativi alle spese effettuate nel corso dell'esercizio precedente

per l'acquisto di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

L'Autorità effettuerà i controlli sul rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 5, comma 1, legge 25 febbraio 1997, n. 67, in relazione all'obbligo di destinare una quota non inferiore al 50% delle spese per la pubblicità su quotidiani e periodici.

La comunicazione deve essere inviata anche nel caso in cui non siano state effettuate spese pubblicitarie.

Il mancato adempimento delle suddette disposizioni può comportare la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità.

L'organo di revisione deve verificare l'obbligo di destinazione e l'invio del modello nei termini.

## **26. CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA (ART. 243, COMMA 4, TUEL, DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 23 DICEMBRE 2003, CM INTERNO 26 GENNAIO 2006, N. 3, DM 26 MARZO 2007)**

Entro il **31 marzo 2013**, le province e i comuni che:

- a) hanno dichiarato lo stato di dissesto e per tutta la durata del risanamento;
- b) sono in condizioni strutturalmente deficitarie;
- c) non hanno approvato nei termini il rendiconto della gestione;
- d) non hanno presentato il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri,

devono presentare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, la certificazione anche per le proprie aziende, del tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda, del servizio nettezza urbana e del servizio acquedotto.

I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o parzialmente negativi.

L'organo di revisione deve verificare l'adempimento e per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari controllare nel corso della gestione che siano rispettati i limiti minimi di copertura del costo, tenendo presente che per il mancato rispetto è applicabile la sanzione pari alla perdita dell'1% del contributo ordinario spettante per l'anno.

## **27. RELAZIONE DI FINE MANDATO**

(Art.4 d.lgs. 149/2011)

I comuni sono tenuti ai sensi dell'art.4 del dlgs. 149/2011 a redigere una relazione di fine mandato. Tale relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di

quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al sindaco.

Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del sindaco.

Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

La relazione è inoltre trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione di tale atto, per effetto delle modifiche apportate dal dl 174/2012, il sindaco è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri generali definiti dalla norma.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario o al segretario generale, scatta la sanzione di riduzione della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

## **28 RELAZIONE DI INIZIO MANDATO**

L'art. 4 bis al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha previsto l'obbligo di redigere la relazione di inizio mandato volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.



## **29 LAVORI DI SOMMA URGENZA**

(Comma 3 art. 191 del Tuel)

Nel caso in cui i fondi previsti in bilancio per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati da un evento eccezionale o imprevedibile sia insufficienti, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, sottopone al consiglio il provvedimento di riconoscimento e finanziamento della spesa con le modalità previste dall'art 194, comma 1, lettera e ( debiti fuori bilancio).

La copertura finanziaria è possibile nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

Il consiglio deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta della Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno.

La comunicazione al terzo interessato(appaltatore/fornitore) è effettuata contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

L'organo di revisione deve esprimere un parere sulla proposta di riconoscimento e finanziamento del debito.

E' opportuno prevedere in bilancio nell'intervento 08, una somma finanziare lavori di somma urgenza in modo da evitare la procedura di cui sopra.

## **30. RIMBORSO IVA SU TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Entro il 30 marzo gli Enti interessati devono produrre le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 2000 (Modello "B1" – dato definitivo dell'Iva pagata per la gestione del Servizio "Trasporto pubblico" per l'anno 2012) per il rimborso dell'Iva sul "Trasporto pubblico locale", in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la Finanza locale con la Circolare Fl. 5/2012 del 13 febbraio 2013.

## **31 AVVIO CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA PER I PICCOLI COMUNI (art. 33, comma 3 bis del d.lgs.163/2006)**

Entro il 31 marzo 2013 i con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono rendere operative le centrali uniche di committenza accorpando gli uffici che gestiscono gli appalti per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi.

Sul piano attuativo tali enti possono scegliere:

- a) l'affidamento all'unione dei comuni( ex art.32 del Tuel)
- b) un accordo consortile tra i comuni

in mancanza scatta l'obbligo di rivolgersi alle centrali di committenza già esistenti o di passare attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

## SECONDO TRIMESTRE

### 1. RENDICONTO ESERCIZIO 2012 (ART. 227, TUEL)

Il **30 aprile 2013**, scade il termine per deliberare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2012.

Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

I comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non sono più tenuti a presentare il conto economico (art. 1, comma 164, legge n. 266/2005).

Al rendiconto devono essere allegati:

- la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 231, Tuel;
- la relazione dell'organo di revisione di cui all'art. 239, comma 1, lett. d), Tuel;
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- la tabella dei parametri di deficitarietà approvata con DM Interno 18/2/2013;
- attestazione dell'esistenza o meno di debiti fuori bilancio alla chiusura dell'esercizio 2012;
- prospetto di conciliazione (per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti) con unite carte di lavoro;
- inventario generale;
- conto economico esercizio 2012 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (per gli enti che applicano la tassa);
- conto del tesoriere e conto degli agenti contabili interni ed esterni;
- certificazione obiettivi raggiunti patto di stabilità 2012;
  - ultimi bilanci approvati da parte degli organismi partecipati;
- la delibera dell'organo consiliare riguardante la ricognizione effettuata entro il 30 settembre 2012, dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art.193, Tuel;
- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente locale e società partecipate ( art.6 comma 4 del d.l.95/2012)
- la nota informativa degli impegni finanziari sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, DL n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008);
- prospetti Siope delle disponibilità liquide (art. 77quater, comma 11, DL n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008);
- prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'anno 2012 (DM

Interno 23 gennaio 2012).

Al rendiconto devono inoltre essere allegati gli altri documenti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell'ente.

I comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, le comunità montane e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio devono presentare il rendiconto alla sezione enti locali della Corte dei conti per il referto al Parlamento.

L'organo di revisione deve verificare il rispetto del termine e il rispetto dell'eventuale obbligo di trasmissione alla Corte dei conti.

### ***1.1. Impegni decaduti (art. 183, comma 3, Tuel)***

Nei primi giorni del nuovo esercizio occorre verificare con controllo a campione, se è stata correttamente applicata la norma che prevede la decadenza delle prenotazioni di impegno, quando al termine dell'esercizio non è stata assunta l'obbligazione di spesa verso terzi o comunque non è iniziata la procedura di gara.

### ***1.2. Riaccertamento dei residui (art. 228, comma 3, Tuel)***

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio occorre procedere al riaccertamento di ogni residuo attivo e passivo formatosi nelle gestioni del penultimo esercizio (per il rendiconto 2011, anni 2010 e precedenti). Il riaccertamento consiste nella revisione delle ragioni di mantenimento e in particolare se sono soddisfatte le condizioni poste dal legislatore per i residui attivi (artt. 179 e 189, Tuel) e per i residui passivi (artt. 182 e 190, Tuel). Il riaccertamento dei residui deve risultare da apposita determinazione contenente per ciascun residuo eliminato, totalmente o parzialmente, esaustiva motivazione.

Particolare motivazione è necessaria nel caso di eliminazione di crediti iscritti al titolo VI dell'entrata per la parte non compensata da eliminazione di debiti al titolo IV della spesa.

L'organo di revisione deve esprimere il parere sul provvedimento e verificare le conseguenti rilevazioni nel conto del bilancio, nel conto economico (insussistenza dell'attivo, del passivo o sopravvenienze attive) e nel conto del patrimonio.

### ***1.3. Rilevazione dei crediti inesigibili***

Se nel riaccertamento dei residui attivi o nella determinazione dei nuovi residui sono rilevati crediti inesigibili occorre, sentito il parere dell'organo di revisione e l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause che ne hanno determinato l'inesigibilità ed eventuali responsabilità, adottare apposito atto per stralciarli dal conto del bilancio ed iscriverli nel conto del patrimonio nell'apposita voce sino al termine di prescrizione.

Nella rilevazione dei crediti inesigibili occorre tenere conto di quanto disposto dall'art1, comma 557 della legge 24/12/2012 n.228. Tale norma dispone che dal 1/7/2013 i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999, sono automaticamente annullati.

Non è pertanto possibile da tale data conservare residui attivi per somme inferiore a tale soglia iscritte in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999.

#### ***1.4. Rilevazione dei crediti di dubbia esigibilità***

I crediti per i quali i responsabili del servizio o del procedimento segnalano una dubbia esigibilità, devono essere rilevati e segnalati all'organo di revisione per essere stralciati dal conto del bilancio o, se mantenuti costituire vincolo sull'avanzo d'amministrazione, ai fini della successiva salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi.

#### ***1.5. Relazioni dei responsabili dei servizi***

Configurato dall'ordinamento, il servizio, come unità fondamentale che assolve una funzione (istituzionale, a domanda, produttiva ecc., oppure d'intervento sul territorio, di sviluppo economico e di automantenimento), il responsabile dello stesso, da individuarsi obbligatoriamente, diventa in sostanza un mandatario e come tale tenuto alla resa del conto al termine dell'esercizio. La relazione illustrativa della giunta al rendiconto diventerà un compendio e una sintesi di tutte le relazioni presentate dai responsabili dei servizi.

Viene a configurarsi il danno per disservizio che, con l'azione di responsabilità obbligatoria, quando la proprietà appartiene alla pubblica amministrazione, prevede nel caso di comportamento doloso o colposo l'addebito diretto del pregiudizio economico conseguente al danno.

L'attività di valutazione e verifica della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche da parte dei servizi deve riguardare:

- la gestione delle risorse umane e il relativo costo;
- la gestione dei beni;
- la gestione delle risorse finanziarie e l'impiego dei fattori produttivi;
- la qualità dell'azione amministrativa (trasparenza, tempestività, responsabilità sui procedimenti ed informazione ai cittadini);
- i tempi delle risposte.

Costituendo i servizi i principali referenti per l'attività del controllo, occorrerà la collaborazione dell'organo di revisione, per predisporre metodologie e indici finalizzati alla valutazione dei costi, dei modi e dei tempi.

L'organo di revisione dovrà pure suggerire azioni per accrescere la semplicità, rapidità, e snellimento delle procedure e per attivare un sistema moderno di informazione al cittadino.

Le azioni per il miglioramento della qualità devono essere indirizzate a:

- miglioramento della qualità della vita della comunità;
- riduzione dei costi della non qualità (oneri finanziari, sprechi, penali, ritardi, cattiva informazione ecc.);

— motivazione e valorizzazione del contributo del personale (cliente interno);

— porre il cittadino al primo posto, curando la qualità dell'organizzazione unitamente alla qualità del servizio o del prodotto.

È di tutta evidenza che tale relazione sarà obbligata solo se inizialmente il bilancio è stato strutturato per obiettivi, funzioni e responsabilità e definisce in modo esplicito cosa va fatto, chi deve farlo, come deve farlo ed entro quale termine.

### ***1.6. Determinazione quote di ammortamento***

Le immobilizzazioni incluse nelle voci A/I e A/II dell'attivo del conto del patrimonio, utilizzate nell'esercizio, esclusi i terreni, i diritti reali e le immobilizzazioni in corso devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio con l'applicazione dei coefficienti stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile (art. 229, comma 7, Tuel) o, per i servizi pubblici a domanda, con i coefficienti stabiliti da decreto ministeriale (DM 31 dicembre 1988).

L'ammortamento risponde all'esigenza di ripartire sistematicamente il costo pluriennale delle immobilizzazioni e di rilevare nel conto del patrimonio (e quindi negli inventari) il residuo valore di utilizzo delle stesse.

La mancata rilevazione alla fine dell'esercizio, della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio, fa perdere attendibilità al conto economico e al conto del patrimonio, componenti essenziali del rendiconto degli enti locali.

L'organo di revisione deve verificare l'adempimento ed effettuare controlli a campione sul corretto calcolo delle quote di ammortamento.

### ***1.7. Rilevazione del risultato d'esercizio dei consorzi, aziende speciali, istituzioni***

Se al ripiano del disavanzo d'esercizio dei consorzi, aziende speciali, istituzioni e fondazioni è tenuto l'ente locale sulla base dello statuto, convenzione o atto costitutivo, occorre rilevare come debito fuori bilancio la quota del disavanzo a carico dell'ente, attivando la procedura e utilizzando i mezzi finanziari indicati dal legislatore (artt. 193 e 194, Tuel).

La rilevazione deve essere comunicata all'organo di revisione per la relazione al rendiconto.

### ***1.8. Rilevazione di altri debiti fuori bilancio***

I responsabili dei servizi devono rilevare e segnalare al responsabile del servizio finanziario l'esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge (art. 194, Tuel), per attivare la procedura indicata al punto precedente.

La rilevazione deve essere comunicata all'organo di revisione per la relazione al rendiconto.

### ***1.9. Rilevazioni di passività e attività potenziali***

È opportuno che l'organo di revisione evidenzi nella relazione al rendiconto le passività probabili e possibili, latenti alla chiusura dell'esercizio, nonché le eventuali attività.

L'evidenziazione nella relazione delle passività potenziali assolve alla duplice funzione di informare

il Consiglio e di segnalare la necessità di porre un vincolo all'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione disponibile al fine di non compromettere in caso di loro accadimento, gli equilibri di bilancio.

È opportuno a tal fine acquisire (dall'ufficio legale, dal responsabile di servizio o dal responsabile del tributo) una relazione sullo stato del contenzioso e sul probabile esito delle vertenze.

#### ***1.10. Prospetto di conciliazione (art. 229, comma 9, Tuel)***

La funzione del prospetto è sia quella di guida per la rettifica e integrazione degli elementi finanziari al fine di ricondurli a valori economici e patrimoniali, sia quella di spiegare i passaggi fra i diversi valori assunti.

Il prospetto costituisce allegato al conto economico. Per gli enti che adottano il sistema contabile semplificato è necessario allegare al prospetto le carte di lavoro con le scritture integrative e di rettifica.

Le rettifiche e le integrazioni degli accertamenti finanziari di competenza e gli elementi da rilevare sono:

- i risconti passivi;
- i ratei attivi;
- l'Iva a debito per le attività commerciali;
- i ricavi pluriennali;
- le quote di ricavi inserite nei risconti passivi e ratei attivi degli esercizi precedenti;
- le variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- l'incremento delle immobilizzazioni per lavori interni;
- le insussistenze del passivo;
- le sopravvenienze attive e le plusvalenze.

Le rettifiche ed integrazioni degli impegni finanziari di competenza e gli elementi da rilevare sono:

- i risconti attivi;
- i ratei passivi;
- i costi di esercizi futuri;
- l'Iva a credito per le attività commerciali;
- le quote di costo inserite tra i risconti attivi ed i ratei passivi di esercizi precedenti;

- le variazioni delle rimanenze delle materie prime e/o beni di consumo;
- le quote di ammortamento dei beni immateriali e materiali;
- l'accantonamento per svalutazione crediti;
- le insussistenze dell'attivo;
- le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Occorre inoltre rilevare oltre ai fatti gestionali senza contenuto finanziario elencati in calce al prospetto anche:

- opere acquisite a scomputo di contributi concessori;
- acquisizione gratuite
- permuta di beni
- conferimento di beni.

#### ***1.11. Conto economico del servizio smaltimento rifiuti***

I Comuni che nell'anno 2012 applicavano la tassa devono approvare e determinare con le modalità stabilite dal legislatore (art. 61, DLgs n. 507/1993) il costo e i proventi a consuntivo del servizio, sia ai fini di verificare il rispetto della percentuale minima di copertura, sia (comma 3bis) nel caso di gettito superiore al costo, per assumere impegno di spesa per il rimborso dell'eccedenza nell'anno successivo.

L'organo di revisione deve verificare la corretta rilevazione dei costi e dei ricavi.

#### ***1.12. Rendiconto spese di rappresentanza***

L'art.16, comma 26, DL n. 138/2011, dispone l'obbligo per i comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto. Lo schema tipo è stato approvato con decreto del Ministro dell'interno del 23 gennaio 2012. Il prospetto deve essere allegato al rendiconto e trasmesso entro 10 giorni dall'approvazione alla sez. regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine deve essere pubblicato nel sito web dell'ente.

L'organo di revisione deve verificare la corretta rilevazione delle spese, sottoscrivere il rendiconto unitamente al segretario e responsabile dei servizi finanziari, verificare la trasmissione alla sez. regionale di controllo della Corte dei conti e la pubblicazione dell'elenco.

#### ***1.13. Aggiornamento annuale inventari (art. 230, comma 7, Tuel)***

Gli inventari, una volta completati (art. 116, DLgs n. 77/1995), devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali.

L'organo di revisione deve verificare l'adempimento ed effettuare controlli a campione sulla

correttezza dei valori rilevati nonché sull'esistenza fisica dei beni.

#### ***1.14. Relazione sul rendiconto (art. 239, Tuel)***

L'organo di revisione deve formulare la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto approvato dall'organo esecutivo con relativi allegati. La relazione deve contenere l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione e deve essere formulata entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiori a 20 giorni dal ricevimento del rendiconto.

#### ***1.15. Mancata approvazione del rendiconto e scioglimento del consiglio (art. 277 comma 2 del Tuel)***

Nel caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione entro il termine del 30 aprile si applica la procedura prevista per la mancata deliberazione del bilancio di previsione ( art.141, comma 2 del Tuel).

La procedura prevista prevede la nomina di un commissario per la predisposizione di ufficio, l'assegnazione di un termine un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione decorso il quale il rendiconto viene approvato da un commissario ad acta ed il prefetto inizia la procedura di scioglimento del consiglio.

#### ***1.16 Trasmissione rendiconto alla Corte dei Conti (art. 227 del Tuel)***

La Corte dei Conti sezione autonomie con deliberazione n. 8/2013, ha stabilito i seguenti termini per l'invio dei rendiconti tramite il portale telematico Sirtel:

- a) devono trasmettere il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio ed i prospetti riepilogativi previsti dal d.p.r. 194/1996
  - dal 2 al 15 maggio le amministrazioni provinciali ed i comuni con più di 20.000 abitanti;
  - dal 16 al 29 maggio i comuni con popolazione da 3.000 a 19.000 abitanti;
  - dal 30 maggio al 12 giugno i comuni con meno di 3.000 abitanti (esclusi dal conto economico).
- b) per gli enti delle regioni a statuto speciale la cui legislazione prevede termini diversi dal 30 aprile i documenti devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla scadenza del termine.
- c) per le province ed i comuni con rendiconto in disavanzo oltre ai documenti di cui sopra è richiesto l'invio in forma cartacea della deliberazione di approvazione del rendiconto, della relazione dell'organo di revisione e dell'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
- d) le comunità montane devono trasmettere i documenti dal 30 maggio al 12 giugno.
- e) gli enti che non hanno provveduto alla approvazione del rendiconto devono trasmettere entro il 30 giugno lo schema di rendiconto presentato dalla Giunta al Consiglio oppure lo schema che gli uffici hanno trasmesso alla giunta per il successivo esame.

## **2. INCARICHI A DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 53, DLGS N. 165/2001)**

I dipendenti pubblici, con esclusione di quelli a part-time non superiore al 50% del tempo pieno, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

In caso di inosservanza, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso per le prestazioni svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, all'amministrazione di appartenenza per essere destinato a incremento del fondo di produttività.



Occorre da parte di chi conferisce l'incarico:

- autorizzazione amministrazione di appartenenza
- comunicare entro 15 giorni dall'erogazione del compenso l'ammontare erogato all'amministrazione di appartenenza
- tenere conto che coloro che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Sono esclusi gli incarichi relativi a

- dipendente pubblico part time non superiore al 50%
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. Il conferimento, senza previa autorizzazione, di incarichi retribuiti da parte di enti pubblici economici e di soggetti privati a dipendenti pubblici è soggetto a una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma al pubblico dipendente.

Gli enti che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti devono comunicare in via telematica, nel termine di 15 giorni al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati con l'indicazione:

- dell'oggetto dell'incarico
- del compenso lordo (se previsto)
- delle norme applicate
- delle ragioni del conferimento o dell'autorizzazione
- dei criteri di scelta dei dipendenti a cui sono stati conferiti o autorizzati gli incarichi
- della rispondenza dei criteri di scelta ai principi di buon andamento
- delle misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa

Entro il **30 giugno** di ogni anno le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare al dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi, i compensi erogati anche da altri soggetti. Entro il **30 giugno** di ogni anno gli enti locali devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio.

L'omissione delle comunicazioni del 30 giugno, comporta l'impossibilità di conferire incarichi fino all'adempimento e l'applicazione, per gli enti pubblici economici e per i soggetti privati di una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma al pubblico dipendente.

### **3. INCARICHI A CONSULENTI ( art.53 comma 14 D.lgs. 165/2001)**

Gli enti locali devono comunicare **semestralmente** al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi di consulenza con indicazione delle ragioni dell'incarico e dei compensi corrisposti.

Nella banca dati accessibile al pubblico devono pubblicare l'elenco dei consulenti, l'oggetto, la durata ed il compenso e l'attestazione della avvenuta verifica dell'insussistenza delle situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

### **4. RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI (ART.1, COMMI DA 166 A 168, LEGGE N. 266/2005)**

L'organo di revisione è tenuto a trasmettere, dopo la deliberazione del bilancio di previsione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione formulata sulla base dei questionari e linee guida definiti dalla Corte dando conto:

- degli equilibri finanziari sostanziali dell'ente;
- del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità;
- dell'osservanza del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento;
- di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria non sanata.

### **5. COMUNICAZIONE ORGANISMI PARTECIPATI E RAPPRESENTANTI (ART. 1, COMMI DA 587 A 590, LEGGE N. 296/2006)**

Entro il **30 aprile** di ogni anno, occorre comunicare per via telematica o con supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica:

- l'elenco dei consorzi a cui l'ente partecipa;
- l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate;
- la ragione sociale;
- la quota di partecipazione;
- la durata dell'impegno;
- l'onere che grava sul bilancio dell'ente;
- il numero dei rappresentanti dell'ente negli organi di governo dell'organismo;

— il trattamento economico spettante a ciascun rappresentante.

Se la comunicazione è omessa o incompleta scatta il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo all'organismo partecipato o a favori dei propri rappresentanti negli organi di governo.

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra viene operata una riduzione dei trasferimenti dello Stato pari alla spesa sostenuta nell'anno.

## **6. PUBBLICAZIONE INCARICHI IN SOCIETÀ PUBBLICHE (ART. 1, COMMA 735, LEGGE N. 296/2006)**

Gli incarichi di amministratore conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati a cura del responsabile individuato da ciascun ente con aggiornamento semestrale, nell'albo informatico dei soci pubblici.

Gli amministratori societari devono comunicare ai soci pubblici il proprio incarico e relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento e per le indennità di risultato entro 30 giorni dal percepimento.

La mancata pubblicazione nell'albo è punita con una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro.

## **7. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ARTT. 40 E 40BIS DLGS N. 165/2001 E ARTT. 54 E 55 DLGS 27 OTTOBRE 2009, N. 150)**

Lo stanziamento di risorse aggiuntive deve essere correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premio di cui agli artt. 16 e 31 del DLgs n. 150/2009.

Sono nulle e non possono essere applicate le clausole dei contratti decentrati:

- in contrasto con i vincoli e i limiti dei contratti nazionali;
- che disciplinano materie non espressamente delegate;
- che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.

La sanzione opera, pertanto, non solo in presenza di oneri aggiuntivi ma anche per violazione nei contenuti dell'accordo.

Gli obiettivi devono essere definiti prima dell'inizio dell'esercizio e in coerenza con quelli di bilancio e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5, comma 1, DLgs n. 150/2009).

In caso di accertata presenza, da parte della sez. regionale di controllo della Corte dei conti, della Funzione pubblica e del Ministero dell'economia di clausole illegittime che hanno determinato oneri aggiuntivi è fatto obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva.

Deve essere valutato il rispetto delle disposizioni:

- sull'ammontare delle risorse che possono essere utilizzate;

— delle indicazioni contenute nei contratti nazionali;

— che dispongono criteri di premialità, di efficienza, di trasparenza e di selettività delle progressioni economiche.

Le sez. regionali di controllo della Corte dei conti procederanno a programmazioni selettive, acquisendo i contratti integrativi in relazione ai quali emergano dubbi di irregolarità, tenendo conto di specifici indici di criticità emersi nello svolgimento dei controlli finanziari sulla gestione ed in particolare quelli segnalati dagli organi di revisione con i questionari sul bilancio e sul rendiconto. Non sussiste pertanto l'obbligo di trasmettere i contratti integrativi (vedi delibera Corte dei conti, sez. riunite in sede di controllo 17 dicembre 2009, n. 41).

Le azioni di responsabilità per danno patrimoniale riguarderanno:

— i componenti della delegazione trattante di parte pubblica;

— gli amministratori che hanno autorizzato la sottoscrizione;

— i dirigenti che hanno applicato le clausole;

— gli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi.

I revisori dei conti devono verificare:

— la compatibilità dei vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge ed in particolare delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

— la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio.

A corredo di ogni contratto integrativo deve essere redatta una relazione illustrativa tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dall'organo di revisione, utilizzando gli schemi predisposti dal Mef d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.

Entro il 31 maggio di ogni anno l'ente deve inviare specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa certificate dall'organo di revisione. Le informazioni sono volte ad accertare:

— il rispetto dei vincoli finanziari per la consistenza dei fondi;

— l'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa;

— la concreta definizione ed applicazione dei criteri di premialità, riconoscimento del merito, valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale;

— all'applicazione dei parametri di selettività con particolare riferimento alle progressioni orizzontali.

Devono essere pubblicati in modo permanente nel sito istituzionale:

— i contratti integrativi, la relazione tecnico - finanziaria e quella illustrativa certificate dall'organo di revisione;

- le informazioni annualmente trasmesse entro il 31 maggio;
- valutazione da parte dell'utenza dell'impatto sul funzionamento dei servizi pubblici redatta su modello che verrà predisposto del Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con il Mef.

I contratti decentrati devono essere trasmessi all'Aran e al Cnel.

### **7.1 Limitazione alla spesa per accordi decentrati**

Per gli anni dal 2011 al 2013, la contrattazione decentrata non potrà intervenire sulla retribuzione tabellare né su elementi che accedono in modo irreversibile al trattamento economico quali:

- retribuzione individuale di anzianità;
- effetti di reinquadramento fissati nel passato dalla contrattazione collettiva;
- indennità di comparto;
- posizione economica acquisita per effetto delle progressioni orizzontali.

La contrattazione decentrata deve limitarsi a concordare la destinazione delle risorse **decentrate libere dopo aver computato i valori**:

- delle progressioni economiche;
- dell'indennità di comparto;
- delle indennità finalizzate a remunerare mansioni o servizi particolari (rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, particolari responsabilità).

Dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno ammesso come deroghe esclusivamente quelle a maggiori spese per incentivazione degli uffici tecnici per progettazione opere pubbliche e quelle per i legali in caso di contenziosi risolti favorevolmente per l'ente.

La Rgs e la sezioni di controllo della Corte dei conti della Puglia hanno ritenuto aumentabile il fondo con i risparmi nelle utilizzazioni dell'anno precedente.

Gli enti che hanno un eccesso di spesa di personale oltre il 50% della spesa corrente sono tenuti ad agire prioritariamente sugli oneri della contrattazione per diminuire la spesa sia in termini percentuali che complessiva.

Altre norme dispongono la riduzione dei fondi decentrati e in particolare:

- art. 6bis, DLgs n. 165/2001. Le amministrazioni che acquistano sul mercato servizi, originariamente prodotti all'interno debbono congelare i posti e ridurre temporaneamente i fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle

dotazioni organiche e dei conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale;

— art. 3, commi da 30 a 32, legge n. 244/2007, l'organo di revisione, nel caso di costituzione di società o enti, deve asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti;

— art. 3, comma 30, legge n. 244/2007.

Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

## **8. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CONTO ANNUALE DEL PERSONALE (ART. 60, COMMA 2, DLGS 30 MARZO 2001, N. 165)**

Sui modelli e nel rispetto delle indicazioni approvate dalla circolare ministeriale ed entro i termini annualmente previsti deve essere presentato il conto delle spese di personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione (vedi circolare RGS n.15 del 25/3/2013) sui risultati della gestione del personale. La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 16 del 2 maggio 2012 contenente le istruzioni per l'acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l'anno 2011 (conto annuale).

Per gli enti locale il termine previsto per la relazione 2012 è fissato dal 27 marzo al 6 maggio 2013.

I modelli di rilevazione devono essere sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal Presidente del collegio dei revisori o revisore unico.

La mancata presentazione del conto - e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti statali.

Il conto annuale e la relativa relazione rappresentano uno strumento di verifica e monitoraggio del costo del personale, nonché di analisi della relativa gestione.

Con i dati forniti sono sviluppati parametri ed indicatori tesi a consentire una maggiore gestione del personale.

Per gli enti inadempienti e nel caso siano fornite informazioni incomplete e chiaramente inattendibili scattano le previste sanzioni (art. 30, comma 11, legge n. 468/1978; e art. 60, comma 2, DLgs n. 165/2001). I revisori devono verificare la congruità dei dati e la loro corrispondenza con le risultanze contabili, nonché il rispetto dei termini per gli adempimenti. Tenuto conto del rilievo contabile che il conto annuale assume, nel caso di accertamento di situazioni di ritardo, o di incompletezza o non corrispondenza, i revisori devono segnalare l'irregolarità al fine di consentire i dovuti interventi.

## **9. CESSIONE CREDITI (ART. 8, DL N. 79/1997 CONVERTITO IN LEGGE N. 140/ 1997)**

L'art. 8 del DL n. 79/1997 convertito nella legge n. 140/1997, prevede la facoltà di procedere alla cessione dei crediti liquidi ed esigibili dopo che si è negativamente conclusa la procedura ordinaria prevista dall'ordinamento.

In particolare per le somme per le quali si è negativamente conclusa la fase di iscrizione a ruolo. L'organo di revisione deve proporre la cessione del credito ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 8, DL n. 79/1997.

## **10. REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE (ARTT. 198 E 198BIS, TUEL)**

Gli artt. 198 e 198bis, Tuel dispongono che la struttura alla quale è stato assegnato il controllo di gestione deve fornire le conclusioni dell'attività di controllo agli amministratori, ai responsabili dei servizi ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'organo di revisione deve verificare che:

a) il referto sia presentato almeno con periodicità annuale e comunque prima dell'approvazione da parte dell'organo esecutivo della proposta di rendiconto;

b) che il referto contenga:

— le indicazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

— gli elementi per consentire ai responsabili dei servizi di valutare l'andamento finanziario ed economico della gestione loro affidata;

— l'esito del controllo sul vincolo per gli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 26, legge n. 488/1999, come modificato dal 4° comma, art. 1, DL n. 168/2004 convertito in legge n. 191/2004;

— l'esito del controllo sul contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599, legge n. 244/2007.

## **11. ALBO DEI BENEFICIARI (ART. 1, DPR 7 APRILE 2000, N. 118)**

Gli enti locali devono istituire e aggiornare annualmente l'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica e pubblicarlo in modo da poter essere consultato da ogni cittadino.

Nell'albo devono essere elencate le persone fisiche e giuridiche che nell'esercizio precedente, hanno ricevuto contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico dell'ente.

Per ciascun soggetto indicato nell'albo deve essere indicata la disposizione di legge sulla base della quale sono state effettuate le erogazioni.

Occorre verificare che le sovvenzioni economiche (trasferimenti) siano destinate per scopi di:

— assistenza e sicurezza sociale;

— attività sportive e ricreative del tempo libero;

— tutela valori monumentali, storici e tradizionali;

— cultura e informazione;

— sviluppo economico;

— sviluppo ambientale;

ed erogate a:

— persone residenti;

— enti pubblici per l'attività svolta per la popolazione locale;

— enti privati, associazioni, fondazioni che operano a livello locale e che svolgono attività collegate ai bisogni dei cittadini.

L'albo non deve più essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

## **12. COMUNICAZIONE DI RICORSO AL FACTORING**

Entro il **30 giugno** gli enti locali devono comunicare l'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell'anno precedente e il prezzo medio delle stesse, con le modalità previste dalla legge (art. 8, comma 1, DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge n. 140/1997).

La comunicazione deve essere inviata alla Ragioneria generale dello Stato con le modalità indicate dal ministero con propria circolare (CM 30 marzo 1998, n. 30, in G.U. 20 aprile 1998, n. 91).



### **13. RIDUZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI (ART. 96, TUEL)**

Entro il **30 giugno** di ogni anno i consigli e le giunte secondo le rispettive competenze devono provvedere all'identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali. Gli organismi non indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento.

L'organo di revisione deve verificare se il provvedimento è stato adottato e se gli organismi non indispensabili sono stati soppressi.

### **14. TRASMISSIONE CONTO DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI (ART. 226 E 233, TUEL)**

Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto occorre presentare alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti i modelli di resa del conto per l'esercizio 2012 del tesoriere e degli agenti contabili.

L'organo di revisione deve verificare che i modelli siano sottoscritti e trasmessi entro il termine.

### **15. VERSAMENTO IMPOSTE**

Entro il **16 giugno** devono essere eseguiti i versamenti a saldo ed in acconto per l'Irap derivante dalla dichiarazione per l'anno 2012.

### **16. ENTI STRUTTURALMENTE DEFICIARI**

L'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015 è stata effettuata con il D.M. Interno 18 febbraio 2013).

La tabella che individua la condizione di deficitarietà strutturale degli enti è allegata al rendiconto. Il decreto del Ministro dell'interno che fissa i parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella medesima è di natura non regolamentare.

Il comma 3 bis dell'art. 243 del Tuel prevede che i contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono prevedere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle medesime società, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni.

La norma è volta ad introdurre una nuova limitazione gestionale agli enti deficitari, finalizzata a contenere le spese di personale delle società controllate cui sono affidati servizi pubblici locali che hanno un peso notevole nei bilanci degli enti.

## TERZO TRIMESTRE

### 1. RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO 2012 ALLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI (ART. 1, COMMI DA 166 A 168, LEGGE N. 266/2005)

L'organo di revisione è tenuto a trasmettere, dopo la deliberazione del rendiconto 2011, una relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla base dei questionari e linee guida definiti dalla Corte dando conto:

- della corretta rilevazione dei risultati gestionali;
- del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità;
- dell'osservanza del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento;
- di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria non sanata.

### 2. MODELLO 770 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Entro il **31 luglio 2013** occorre presentare il modello 770/2012 semplificato o ordinario tramite il servizio Entratel.

Il modello è stato approvato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate con provvedimento del 15 gennaio 2013.

### 3. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E IRAP

La dichiarazione unificata Iva - Irap, deve essere presentata entro il **30 settembre 2013**, in via telematica.

**Irap** - Nel caso di determinazione della base imponibile con il sistema retributivo, verificare la corrispondenza della base imponibile con quella indicata nelle certificazioni e controllare la regolarità dei versamenti periodici.

Nel caso di opzione per la determinazione della base imponibile con i criteri del valore della produzione netta, verificare che:

- l'opzione sia stata correttamente esercitata e indicata nel quadro VO della dichiarazione Iva;
- la corretta determinazione della base imponibile, attraverso l'esame delle scritture contabili e delle carte di lavoro che determinano gli elementi positivi e negativi di reddito;
- il corretto utilizzo dei crediti degli anni precedenti.

**Iva** - Verificare il rispetto del termine per il pagamento del saldo annuale (16 marzo 2013) e se il modello è regolarmente compilato. Verificare inoltre, se già non effettuato durante l'esercizio:

- le attività commerciali svolte dall'ente;
- la separazione in bilancio delle stesse (capitolo o intervento "rilevante ai fini Iva");

- se si è regolarmente provveduto alla certificazione dei corrispettivi e all'emissione delle fatture;
- la correttezza delle registrazioni e liquidazioni periodiche;
- la corrispondenza della contabilità finanziaria dei servizi rilevanti con la contabilità Iva:

La dichiarazione deve essere firmata anche dal revisore unico o dal presidente del collegio dei revisori.

#### **4. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO E STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI (ART. 193, TUEL)**

Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque una volta entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio deve verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Sulla proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio con allegate le relazioni dei responsabili dei servizi sullo stato di attuazione dei programmi loro affidati, l'organo di revisione deve esprimere il proprio parere.

In sede di salvaguardia degli equilibri è possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della legge 296/2006.

Il consiglio deve adottare i provvedimenti per il ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto, di debiti fuori bilancio riconoscibili, nonché per ripristinare gli equilibri finanziari di bilancio qualora i dati della gestione finanziaria siano tali da far prevedere un disavanzo dalla gestione di competenza o da quella dei residui.

La delibera deve dare conto, oltre che del mero dato finanziario, anche dell'effettivo stato di attuazione dei programmi.

L'organo di revisione in sede di controllo degli equilibri, deve verificare anche l'andamento e lo scostamento rispetto agli obiettivi del patto di stabilità 2013.

La mancata adozione del provvedimento di presa d'atto o di ripristino degli equilibri è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione.

#### **5. MODIFICA DELLE TARIFFE E PREZZI PUBBLICI**

L'art. 54, legge n. 388/2000, consente di modificare anche durante l'esercizio le tariffe e i prezzi pubblici, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi gestiti.

Ora gli enti hanno la possibilità di rispettare anche durante la gestione il quadro economico (risultato differenziale o tasso di copertura), prefigurato in sede di bilancio preventivo.

In presenza di costi non preventivati o di maggiori costi gestionali (personale, utenze, manutenzioni ecc.) l'ente può aumentare le tariffe e i prezzi al fini di riequilibrare la gestione.

L'incremento non può comunque avere effetto retroattivo.

## **6. RELAZIONE SUGLI EFFETTI DELLA SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI (ART. 20, COMMA 6, LEGGE N. 59/1997; CM PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, DIP. FUNZ. PUBBL., 27 MAGGIO 1998, N. 4)**

I servizi di controllo interno devono compiere accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e formulare una relazione contenente osservazioni e suggerimenti per la modifica dei regolamenti e per il miglioramento della azione amministrativa.

L'organo di revisione deve verificare se è stata presentata la relazione e sulla base dei contenuti della stessa formulare proposte migliorative.

## **7. PIANO GENERALE DI SVILUPPO - ADEGUAMENTO (ART. 165, COMMA 7, TUEL E PUNTO 19, PRINCIPIO CONTABILE N. 1)**

Gli enti che hanno iniziato il mandato amministrativo, deliberando il "piano generale di sviluppo", quale documento di base per la programmazione di mandato, considerato obbligatorio dal punto 19 del principio contabile n. 1 (nuova versione) devono provvedere prima della predisposizione dei documenti di previsione all' eventuale adeguamento.

Il piano generale di sviluppo deve contenere gli elementi contabili indicati al primo comma del citato punto 19 del principio contabile n. 1 e tutte le azioni che s'intende programmare per lo sviluppo nel corso del mandato socio - economico della popolazione amministrata e per migliorare l'assetto territoriale.

L'organo di revisione deve verificare se è stato approvato ed in caso contrario sollecitarne l'approvazione prima di qualsiasi programmazione di settore (prg, programma triennale lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale ecc.).

L'organo di revisione deve pure suggerire di introdurre nello statuto la procedura di aggiornamento indicato nel secondo comma del citato punto 19 del principio contabile n. 1.

## **8. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI (ART. 128, DLGS N. 163/2006 E DM 9 GIUGNO 2005)**

Entro **il 30 settembre** il referente o il responsabile del procedimento deve presentare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale.

Lo schema di programma triennale aggiornato deve essere adottato con atto dell'organo esecutivo entro **il 15 ottobre** e pubblicato per almeno 60 giorni consecutivi prima dell'approvazione definitiva.

L'organo di controllo deve verificare se Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del DLgs n. 163/2006 (ex art. quattordici della legge n. 109/ 1994), è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9 giugno 2005 e se nello stesso sono indicati:

— i lavori d'importo superiore a 100.000 euro;

— le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128, DLgs n. 163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento

lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;

— la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori).

Nel programma triennale devono essere indicati anche:

— i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art. 53, comma 6, DLgs n. 163/2006, possono essere oggetto di autonoma alienazione anche del solo diritto di superficie (art. 128, comma 4, DLgs n. 163/2006);

— le opere realizzate da terzi a scomputo degli oneri di urbanizzazione;

— le opere realizzate con project financing;

— le opere realizzate mediante locazione finanziaria.

L'organo di revisione deve verificare se:

— sono state rispettate da parte del referente nominato le disposizioni per la pubblicazione delle informazioni;

— gli importi inclusi nello schema dovranno trovare riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale;

— il programma triennale ed elenco annuale integrano la relazione previsionale e programmatica (vedi punto 42 del principio contabile enti locali n.1);

— il programma dopo la sua approvazione consiliare, è stato trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

Sul programma triennale dei lavori pubblici l'organo di revisione deve esprimere un parere obbligatorio ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del Tuel.

## **9. SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

Definizione da parte del consiglio degli atti di indirizzo sulla manovra finanziaria e sul programma degli investimenti relativi al bilancio annuale e pluriennale.

Formulazione da parte dell'organo esecutivo coerentemente con quanto definito dal consiglio degli atti d'indirizzo sugli obiettivi gestionali ipotizzando la manovra finanziaria sulle entrate e sulle spese e le fonti di finanziamento degli investimenti.

Formulazione da parte dei responsabili dei servizi delle proposte di risorse e di interventi, nonché dei programmi e dei progetti da inserire nei documenti di programmazione e previsione.

L'organo di revisione deve verificare se è stata attuata la procedura di formazione del bilancio prevista nel regolamento di contabilità.

## **10. CERTIFICATO DEL CONTO DEL BILANCIO (ART. 161, COMMA 1, TUEL)**

Entro il **30 settembre** (o il diverso termine che verrà stabilito dall'apposito decreto) occorre presentare agli Uffici territoriale del Governo, il certificato del conto del bilancio 2012, con allegata tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, approvata con decreto Ministero dell'interno.

Una copia in forma cartacea deve essere trasmessa alla regione di appartenenza.

Nel caso di mancato rispetto del termine viene sospesa l'attribuzione dell'ultima rata del contributo ordinario.

La mancata produzione del certificato e la mancata approvazione del rendiconto costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali.

Il rendiconto dovrà essere trasmesso telematicamente anche alla sezione enti locali della Corte dei conti (art. 28, comma 6, legge n. 289/2002), con i tempi e le modalità stabilite dal DM Interno 24 giugno 2004 (dal 2006 tutti i comuni e dal 2007 tutte le comunità montane).

L'organo di revisione deve sottoscrivere il certificato unitamente al segretario e al responsabile del servizio finanziario (art. 2 quater, comma 5, DL n. 154/2008 convertito in legge n. 189/2008) e verificare la presentazione entro i termini stabiliti.

## **QUARTO TRIMESTRE**

### **1. TARIFFE E PREZZI PUBBLICI (ART. 54, DLGS N. 446/1997)**

Ai fini della deliberazione del bilancio, occorre deliberare le tariffe e i prezzi pubblici per l'anno 2014.

### **2. ENTRATE PROPRIE**

Entro il **31 dicembre 2013**, o diverso termine stabilito per l'approvazione del bilancio 2014 occorre:

- a) approvare o modificare l'autonoma regolamentazione delle proprie entrate anche tributarie con effetto dal 1° gennaio 2013 (art. 52, DLgs n. 446/1997; art. 50, legge n. 449/1997);
- b) modificare le aliquote Imu nell'ambito delle misure di legge, aumentare la detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta con effetto dal 1° gennaio 2014;
- c) deliberare eventualmente l'esclusione dell'imposta sulle pubblicità sostituendola con il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (art. 62, DLgs n. 446/1997);
- d) deliberare eventualmente la sostituzione della Tosap con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 63, DLgs n. 446/1997);
- e) esercitare la facoltà di variare l'aliquota dell'addizionale Irpef (art. 48, comma 10, legge n. 449/1997);
- f) determinare la misura degli interessi nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto all'interesse legale. Gli interessi maturano giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili. Gli stessi interessi spettano al contribuente per le somme rimborsate (art. 1, commi 165, legge n. 296/2006);
- g) disciplinare le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali (art. 1, commi 167, legge n. 296/2006);
- h) stabilire per ciascun tributo gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso d'inottemperanza si applica la disciplina dell'art. 25, legge n. 289/2002 che fissa la somma minima in euro 12 (art. 1, comma 168, legge n. 296/2006);
- i) imposta di scopo (art. 1, commi da 145 a 151 legge n. 296/2006 e DLgs 14 marzo 2011, n. 23) I Consigli comunali possono deliberare con apposito regolamento una imposta di scopo.

Sulle proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio è necessario il parere dell'organo di revisione.

### **3. BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ISTITUZIONI**

L'organo di revisione deve esprimere il parere sul bilancio preventivo economico delle Istituzioni approvato dal consiglio di amministrazione delle stesse.

#### **4. BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

L'organo di revisione deve esprimere sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati predisposta dall'organo esecutivo un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità (art. 239, comma 1, lett. b), Tuel).

I principi di coerenza, attendibilità e congruità sono specificati nei postulati dei principi contabili degli enti locali approvati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali.

Nel parere sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

Il parere è obbligatorio e l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti od a motivare la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

#### **5. EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE**

Sugli emendamenti allo schema di bilancio presentati dai consiglieri, l'organo di revisione con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di contabilità deve esprimere il parere giudizio sulle variazioni proposte.

#### **6. DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER SANZIONI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA**

L'organo esecutivo deve deliberare annualmente la destinazione della parte vincolata del provento al miglioramento del servizio di circolazione stradale disposto dagli artt. 142 comma 12 ter e 208, comma 4, Codice della strada (DLgs n. 285/1992).

La legge 29 luglio 2010, n. 120 ha modificato l'art. 142, DLgs n. 285/1992, introducendo disposizioni per le sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità, con attribuzione del 50% all'ente proprietario della strada e specifici vincoli di destinazione per tale tipologia di sanzioni.

Sulla contabilizzazione e gestione di tale provento la Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Toscana con delibera n. 104/2010 15 settembre 2010 ha dettato le seguenti linee guida:

"principio di prudenza amministrativa conduce a considerare la necessità di valutare il differenziale tra l'accertato e il riscosso con diverse possibili modalità contabili:

— mediante la costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti che sia dimensionato in rapporto al grado di realizzo dei proventi medesimi rispetto all'importo annuo accertato operando in tal senso su un dato storico mediato (supposto 100 quale ammontare medio degli accertamenti del triennio, se il grado di realizzo annuo è pari al 40% il fondo dovrebbe tendere ad una cifra pari al 60% dell'ammontare accertato, pari al non riscosso);

— mediante la costituzione di un vincolo di indisponibilità sull'avanzo di amministrazione libero pari alla percentuale di mancato realizzo come sopra evidenziato;

— mediante l'accertamento delle sanzioni secondo il principio di cassa, cioè provvedendo alla rilevazione dei medesimi al momento dell'effettivo incasso da parte del Tesoriere, pur non essendo tale procedura corrispondente a corretti principi contabili".



La contabilizzazione per cassa è però accettabile solo se il credito non incluso nel conto del bilancio è rilevato extra contabilmente e indicato tra i crediti inesigibili nel conto del patrimonio.

Il rispetto del vincolo normativo di destinazione del 50% dei proventi deve essere assicurato anche durante la gestione e richiede variazioni di bilancio nel caso di maggiori accertamenti rispetto alle previsioni.

Al fine di formulare la relazione annuale disposta dall'art. 12 quater dell'art.142, Codice della strada è necessario che gli enti contabilizzino distintamente in entrata le varie tipologie di sanzioni (per eccesso di velocità dalle altre) e nella spesa del titolo I e del titolo II le varie tipologie di spesa finanziate con l'entrata con vincolo di destinazione.

I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, dovranno trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la predetta delibera.

## **7. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO (ART. 175, COMMA 8, TUEL)**

Entro il **30 novembre** deve essere effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri.

Sulla proposta di assestamento l'organo di revisione deve esprimere il parere-giudizio di coerenza, attendibilità e congruità, nonché esprimere valutazioni sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2012.

## **8. MODIFICHE AL PEG (ART. 175, ULTIMO COMMA, TUEL)**

Il 15 dicembre costituisce il termine ultimo per apportare variazioni al Peg.

Le modifiche devono essere proposte all'organo esecutivo dal dirigente o responsabile di servizio in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità. La mancata accettazione delle modifiche proposte deve essere adeguatamente motivata dall'organo esecutivo.

## **9. ACCERTAMENTO ICI - TERMINI E DECADENZA**

Verificare l'attività dell'ufficio tributi, poiché il 31 dicembre 2013, scadono i termini per la liquidazione e l'accertamento.

Le legge n. 296/2006 dispone nei commi 161-162-163-164-166 per tutti i tributi comunali le norme relative al contenuto degli avvisi di accertamento, ai termini per l'accertamento e per la riscossione coattiva.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono:

— essere sottoscritti dal funzionario delegato dall'ente locale per la gestione del tributo,

— essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;

- contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
- contenere l'indicazione del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame in sede di autotutela;
- contenere l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere;
- il termine di 60 giorni entro cui è possibile effettuare il pagamento.

Gli avvisi motivati di accertamento in rettifica e d'ufficio per i tributi di competenza degli enti locali devono essere notificati, anche a mezzo di posta raccomandata, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, a pena di decadenza. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie.

Nel caso di riscossione coattiva di tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Il rimborso delle somme versate e non dovute (per tutti i tributi locali) deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

I nuovi termini si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007 (vedi comma 171).

L'organo di revisione deve vigilare sull'attività di controllo delle dichiarazioni al fine di evitare la decadenza dei termini.

## **VERIFICHE PERIODICHE DA EFFETTUARE OGNI TRIMESTRE**

### **1. VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA E DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI (ART. 223, TUEL)**

Con cadenza trimestrale l'organo di revisione deve provvedere alla verifica ordinaria di cassa, nonché alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

### **2. VIGILANZA PERIODICA**

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. c), Tuel, avvalendosi della tecnica del campionamento da motivare nel verbale, l'organo di revisione, con l'ausilio di eventuali collaboratori (art. 239, comma 4, Tuel), deve effettuare periodiche verifiche sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. In particolare le aree di verifica sono le seguenti:

- acquisizione entrate;
- effettuazione spese, (limitazione agli impegni, vincoli spese di personale, limite all'acquisto di immobili, ecc.);

- attività contrattuale;
- amministrazione dei beni.

L'art. 5 del DLgs n. 149/2011 considera quali indicatori di accentuazione delle verifiche di regolarità amministrativo- contabile:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conte terzi.

### **3. ATTI DI SPESA DA TRASMETTERE ALLA CORTE DEI CONTI (ART. 1, COMMA 173, LEGGE N. 266/2005 E DELIBERA CORTE CONTI, SEZ. AUTON., 17 FEBBRAIO 2006, N. 4)**

Devono essere trasmessi alla sezione regionale della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione gli atti di spesa superiori a 5.000 euro relativi a:

- relazioni pubbliche;
- convegni;
- mostre;
- pubblicità;
- rappresentanza.

L'organo di revisione deve verificare il rispetto dell'obbligo di trasmissione e sottoporre alla verifica di regolarità amministrativa e contabile gli atti di cui sopra.

### **4. CONTROLLO TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI ATTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITI (ART. 23, COMMA 5, LEGGE N. 289/2002)**

L'organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti siano trasmessi alla competente procura della Corte dei conti e agli organi di controllo.

I provvedimenti di riconoscimento di debiti per gli enti locali sono quelli assunti sulla base dell'art. 194, Tuel.

### **5. CONTROLLI INVIO ALLA CORTE DEI CONTI ATTI DI INCARICO (COMMA 173, LEGGE N. 266/2005)**

L'organo di revisione deve verificare che gli atti di spesa per incarichi di studio e consulenza d'importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

### **6. CONTROLLI SULL'INDEBITAMENTO**

### **6.1. Limiti**

L'art. 8, comma 1, legge 12 novembre 2011, n.183 dispone che le province e tutti i comuni non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1, art. 204, DLgs 18 agosto 2000, n. 267 supera il limite dell'8% per l'anno 2012, del 6 % per l'anno 2013, del 4% a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli.

La CM Economia e finanze 14 febbraio 2012, n. 5, alla lett. c) del punto 1.1. precisa in ordine alla iscrizione nei bilanci:

- a) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato all'istituto di credito dalla regione, le quote di ammortamento e il debito devono essere previste nel bilancio della regione;
- b) se il prestito è contratto dall'ente locale e gode di contributo regionale totale o parziale ma è rimborsato all'istituto di credito dall'ente locale devono essere iscritte nel bilancio dello stesso le quote di ammortamento e il debito;
- c) se il prestito è contratto dall'ente locale ed è rimborsato pro-quota dall'ente e dalla regione all'istituto di credito, ciascuno iscrive in bilancio la sua quota di rata e di debito.

### **6.2. Estinzione anticipata**

L'eventuale indennizzo per estinzione anticipata non può essere finanziato con il nuovo mutuo in quanto deve considerarsi come spesa corrente da iscriversi nel titolo 1°, intervento 6, nella voce Siope 1699 "oneri finanziari diversi da quelli indicati nelle voci precedenti".

L'estinzione anticipata di mutui non determina il venir meno del concorso erariale sulle rate di ammortamento dei medesimi mutui, che pertanto rimane fino alla naturale scadenza del piano di ammortamento. Il perdurare del contributo erariale per preservare gli equilibri di parte corrente e il rispetto del patto di stabilità interno non deve essere, a parere del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze destinato a nuove spese correnti (vedi comunicato del 3 febbraio 2012 del Ministero dell'interno).

### **6.3. Indebitamento**

#### *Divieto*

L'art. 119 della Costituzione dispone che Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese d'investimento.

#### *Definizione di indebitamento*

Costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, legge n. 350/2003 e art. 1, commi 739 e 740, legge n. 296/2006:

— mutui;

- prestiti obbligazionari;
- aperture di credito;
- cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
- cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività;
- cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
- cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;
- premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate.

#### *Definizione allargata di indebitamento*

La CM Economia e finanze 14 febbraio 2012, n. 5, introduce nel concetto di indebitamento anche le seguenti tipologie:

- a) quelle volte alla ristrutturazione dei debiti verso fornitori che prevedono il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale;
- b) ogni operazione contrattuale che di fatto anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento;
- c) il leasing finanziario quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto.

Le determinazioni e le deliberazioni con le quali dovesse farsi ricorso all' indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché i relativi contratti **sono nulli** (art. 30, comma 15, legge n. 289/2002).

Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni **in violazione** possono essere condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti a una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque volte e fino a un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento della violazione stessa (comma 15, art. 30, legge n. 289/2002).

#### **6.4. Investimento finanziabile con indebitamento (art. 3, comma 18, legge 24 dicembre 2003, n. 350)**

- acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili residenziali e non residenziali;
- costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad uso pluriennale;
- gli oneri per beni immateriali ad uso pluriennale;

- acquisizione aree, espropri e servitù onerose;
- partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale;
- trasferimenti in c/capitale destinati a investimenti a cura di altro ente appartenente alla p.a.;
- trasferimenti in c/capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla data di scadenza;
- interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio;
- debiti fuori bilancio di parte corrente maturati entro il 7 novembre 2001.

Non è possibile ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano delle perdite.

### **6.5. Altri limiti all'indebitamento**

*Durata massima (comma 2, art. 62, legge n. 133/2008)* - La durata massima dei piani di ammortamento non può essere superiore a 30 anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.

*Titoli obbligazionari (art. 62, comma 2, legge n. 133/2008)* - È vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (cosiddetti Bullet).

*Strumenti derivati sospensione (art. 62, comma 6, legge n. 133/2008)* - Fino all'entrata in vigore del decreto che individuerà la tipologia dei contratti derivati e comunque per un periodo di un anno dal 26 giugno 2008, è vietata la stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito della modifica della passività alla quale il contratto è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza fra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

*Obblighi di riduzione del debito (art. 8, comma 3, legge n. 183/2011)* - A partire dal 2013 gli enti locali devono ridurre l'entità del debito pubblico secondo le modalità attuative stabilite con decreto del Mef. L'obbligo di riduzione sarà previsto, fra l'altro per gli enti che hanno un indebitamento superiore a quello medio pro capite. La mancata riduzione dell'obbligo di ridurre lo stock del debito è sanzionata con le stesse penalità disposte per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relative al divieto di assunzione di personale e ai limiti di spesa corrente.

## **7. CONTROLLI SULLE ASSUNZIONI E SPESE DI PERSONALE**

### **7.1. Spese di personale**

*Enti sottoposti al patto di stabilità (art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, legge n. 296/2006)*

Gli enti hanno l'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente.

Non è più possibile utilizzare la deroga.

Nel computo delle spese di personale sono esclusi gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e sono comprese:

- spese per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- spese per somministrazioni di lavoro;
- spese per il personale art 110 del Tuel;
- spese per personale che senza estinzione del rapporto di pubblico impiego è utilizzato in strutture, organismi partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- l'Irap;
- altre spese specificate nella CM Economia e finanze 17 febbraio 2009, n.9 e dalla deliberazione Corte dei conti, sez. auton., n. 16/2009 e questionario sul rendiconto 2011.

*Enti non sottoposti al patto di stabilità (art. 1, comma 562, legge n. 296/2006)*

Resta fermo l'obbligo di contenere la spesa entro il limite dell'anno 2008 al netto della spesa per rinnovi contrattuali.

*Spesa da considerare*

Oltre alle tipologie di spesa sopra indicate sono da considerare ai fini della limitazione della spesa le spese indicate dalla CM Economia e finanze 17 febbraio 2006, n. 9 secondo le indicazioni fornite dalla con deliberazione Corte dei conti, sez. auton., n. 16/2009. L'elenco delle spese da comprendere e quelle da escludere è indicato nei questionari sul bilancio preventivo e sul rendiconto da inviare da parte dell'organo di revisione annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

*Sanzioni*

Nell'anno successivo al mancato rispetto della riduzione della spesa è fatto divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È altresì vietato stipulare contratti di servizio con soggetti privati che siano elusivi del divieto di assunzione.

Si ritiene possibile reclutare personale mediante mobilità per compensazione (scambio tra enti di dipendenti con lo stesso profilo retributivo).

**7.2. Limitazione alle assunzioni (art. 76, comma 7, DL n. 112/2008)**

*Prerequisito per tutti gli enti*

Dal 1° gennaio 2012 è vietato assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se la spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti (risultanti dall'ultimo rendiconto).

Ai fini del computo della percentuale si calcolano le spese sostenute dalle società:

— a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di servizi pubblici locali senza gara;

— che svolgono attività nei confronti dell'ente locale a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;

— che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale.

Non si considerano le società quotate su mercati regolamentati.

La Corte dei conti, sez. auton. con delibera n. 14/AUT/2011 ha espresso orientamenti sulla modalità ed area di applicazione del consolidamento delle spese di personale con le società partecipate.

La Corte dei conti, sez. riun. con delibera n. 27/2011 ha ritenuto che la spesa deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse e quindi comprensiva di tutte le voci individuate ai fini del comma 557, art. 1, legge n. 296/2006, nonché degli oneri relativi agli aumenti contrattuali.

#### *Requisito per gli enti soggetti al patto*

Gli enti che hanno una percentuale inferiore al 50% delle spese correnti possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

L'onere per le assunzioni di personale nella polizia locale, nell'istruzione pubblica e nel settore sociale è calcolato nella misura del 50%.

La Funzione pubblica con parere 46078 del 18 ottobre 2010, ha sostenuto che la spesa per le cessazioni deve sempre essere calcolata su 12 mesi a prescindere dalla data effettiva di cessazione.

#### *Requisito per gli enti non soggetti al patto*

Possono assumere personale rispettando il tetto di spesa del 2004 e nei limiti delle cessazioni nell'anno precedente.

La Corte dei conti, sez. riun. con delibera n. 52/2010 ha precisato che il richiamo alle cessazioni avvenuto nell'anno precedente va riferito alle cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore del comma 562, art. 1, legge n. 296/2006, anche con riferimento a esercizi rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare le assunzioni e quindi tutte le cessazioni dal 2006 in poi.

Le sezioni di controllo della Toscana con parere n. 15/2008 e Lombardia con pareri nn. 28/2007, 244/2009 e 426/2010 hanno sostenuto che il riferimento deve essere fatto per l'arco temporale che ha inizio dal 2004.

Sono eliminate le deroghe per gli enti con dipendenti inferiori a dieci.

La Corte conti, Lombardia, con parere n. 95/2010 ritiene "incompatibile sia per ragioni sistematiche



che, più in generale, di razionalità e compatibilità costituzionale" applicare la percentuale del 40% ai comuni non soggetti al patto. In senso conforme anche la Corte dei conti, sez. riun. con delibera n. 3/CONTR/11.

#### *Per tutti*

Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse assunzioni per turn over, nel rispetto del patto di stabilità e di contenimento delle spese di personale per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, lett. b), legge n. 42/2009 (polizia locale).

#### *Assunzione di personale a tempo determinato*

L'art.9, comma 28, del d.l. 78/2010 ha disposto che gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il mancato rispetto dei limiti predetti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

La Corte costituzionale con sentenza n.173/2012, ha ritenuto che la norma ponendo un obiettivo generale di contenimento della spesa lascia ad ogni ente la possibilità di determinare se e quanto ridurre la spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale (è quindi possibile la compensazione) ferma restando la necessità di osservare il limite di riduzione del 50 % della spesa complessiva rispetto all'anno 2009.

A decorrere dal 2013 è possibile superare il limite del 50% per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. La spesa complessiva non può superare quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità.

### **7.3. Mobilità**

La Corte dei conti, sez. riun. in sede di controllo con delibera n. 59/2010, ha sostenuto che le cessazioni per mobilità volontaria possono essere equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali.

Secondo tale parere la mobilità in uscita non costituisce cessazione se è diretta ad enti con vincoli assunzionali e quindi non consente la sostituzione tramite concorsi.

La mobilità in entrata non costituisce assunzione solo se effettuate tra enti che hanno vincoli nelle

assunzioni.

#### **7.4. *Categorie protette***

Con CM Funzione pubblica n. 6/2009 è stato precisato che sono escluse dal divieto di assunzioni quelle delle categorie protette nel limite del completamento della quota d'obbligo.

La mancata copertura della quota d'obbligo è sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare dall'art. 15, comma 3, legge 12 marzo 1999 n.68.

#### **7.5. *Progressioni di carriera***

Le progressioni di carriera (ex progressioni verticali) comunque denominate e i passaggi fra le aree eventualmente disposte negli anni dal 2011 al 2013, hanno effetto per detti anni, ai fini esclusivamente giuridici (art. 9, comma 21, DL n. 78/2010).

#### **7.6. *Utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni***

L'art. 13, comma 2, legge n. 183/2010 (collegato lavoro) le amministrazioni pubbliche, per motivate esigenze organizzative da prevedere nel programma di fabbisogno del personale, possono utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.

#### **7.8. *Trattamento economico - Tetto***

L'art. 9 comma 1, DL n. 78/2010 dispone che negli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non potrà superare il trattamento spettante per l'anno 2010.

La sez. regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte con delibera n. 51/2010 ha ritenuto che il tetto sia quello spettante per competenza e non per cassa.

Se un dipendente ha avuto un incremento per una parte del 2010 potrà essere percepito anche nel prossimo triennio. Arretrati percepiti nel 2010 non concorrono alla formazione della base di riferimento.

#### **7.9. *Tetto ai rinnovi contrattuali***

L'art. 9, comma 4, DL n. 78/2010, pone il tetto dell'aumento del 3,2 % degli aumenti retributivi per rinnovi contrattuali.

La RGS interpreta la norma nel senso che non produce conseguenze di recupero o riduzione degli aumenti stipendiali dei dipendenti degli enti locali anche se hanno superato la soglia massima del 3,2%, perché il tetto riguarda il trattamento economico fondamentale e non lo stipendio.

La norma non richiede restituzione ma bensì adeguamento a decorrere dal mese di giugno 2010 dei trattamenti economici.

Chi ha corrisposti trattamento economico accessorio finanziato con gli aumenti previsti per gli enti virtuosi non deve operare recuperi. Dal 31 maggio 2010 vige il divieto di erogare tale aumenti.

#### **7.10. *Proroga validità graduatorie concorsi***

L'art. 3, comma 87, legge n. 244/2007, dispone la durata per tre anni delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale. L'art. 1, comma 4, DL n. 216/2011 ha prorogato al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 2005 dagli enti soggetti a limitazione.

### **7.11. Acquisizione di servizi e personale (art. 6bis, DLgs n.165/2001, aggiunto dall'art. 22, legge 18 giugno 2009, n. 69)**

Nel caso di acquisizione sul mercato di servizi originariamente prodotti dall'ente occorre adottare le necessarie misure di congelamento dei posti e di temporanea riduzione dei fondi della contrattazione decentrata, fermi restano i conseguenti processi di rideterminazione delle dotazioni organiche, di riallocazione e di mobilità del personale.

L'organo di revisione deve vigilare sui processi attivati ed evidenziare nei propri verbali i risparmi effettivamente ottenuti.

### **7.12 Personale in soprannumero**

L'art.33 del d.lgs. 165/2001, dispone che le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo dello stesso d.lgs, sono tenute ad osservare le procedure previste dalla norma dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

La mancata attivazione delle procedure di cui alla norma in esame da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Le situazioni di soprannumero o di eccedenza devono essere valutate anche in relazione alla situazione finanziaria dell'ente ed in particolare alla difficoltà al raggiungimento degli equilibri finanziari.

## **8. CONTROLLI SULLE PARTECIPATE**

### **8.1. Controlli sugli organi e compensi**

#### **8.1.1. Numero massimo componenti consigli di amministrazione**

##### **Per le società strumentali**

( art.4 comma 4 del d.l. 95/2012)

Verificare se a decorrere dal primo rinnovo dopo il 6/7/2012 è nominato un amministratore unico o se nominato un consiglio di amministrazione:

- il consiglio di amministrazione è composto da non più di tre membri di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti:

a) per le società a partecipazione diretta, d'intesa tra le amministrazioni

b) per le società a partecipazione indiretta d'intesa tra amministrazione titolare della partecipazione della società controllante (o titolare di poteri di indirizzo e vigilanza) e dipendenti della società controllante.

- al terzo membro è affidata la funzione di amministratore delegato.

- i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ed i dipendenti della società controllante nominato nel consiglio di amministrazione, hanno riversato i relativi compensi assembleari all'ente o alla società di appartenenza.

### **Per le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta**

(Art.4. comma 5 d.l. 95/2012)

Verificare se a decorrere dal primo rinnovo dopo il 6/7/2012 è nominato un amministratore unico con un minimo di tre ed un massimo di cinque membri scelti:

- nel caso di tre membri: come per le società strumentali

- nel caso di cinque membri: è assicurata la presenza:

a) di almeno tre dipendenti dell'ente titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza scelti di intesa per le partecipazioni dirette;

b) per le società a partecipazione indiretta di almeno tre membri scelti d'intesa tra amministrazione titolare della partecipazione della società controllante (o titolare di poteri di indirizzo e vigilanza) e dipendenti della società controllante. Per tali società le cariche di Presidente e di amministratore delegato sono disgiunte. Il cda potrà affidare al Presidente solo deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e nella supervisione delle attività di controllo interno.

-i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ed i dipendenti della società controllante nominato nel consiglio di amministrazione, hanno riversato i relativi compensi assembleari all'ente o alla società di appartenenza.

#### ***8.1.2 Parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo***

Il 12 febbraio 2013 entra in vigore il D.P.R. n. 251/2012, che detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, c.c., dalle pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle società con azioni quotate, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 120/2011.

La legge n. 120 del 12 luglio 2012 ha introdotto il concetto di parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società quotate, nella misura di almeno un terzo degli amministratori e dei membri del collegio sindacale.

Le società pubbliche non quotate devono prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei componenti di ciascun organo.

La quota si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o

più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge.

Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinché non contrastino con quanto previsto dal D.P.R. n. 251/2012.

Nel caso in cui - dall'applicazione di tali modalità - non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le società devono prevedere inoltre le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti

Le società assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno 1/5 del numero dei componenti dell'organo.

Le società interessate dalle nuove disposizioni devono comunicare al Dipartimento per le pari opportunità la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi ovvero, in corso di mandato, in caso di modificazione della composizione.

Qualora il Dipartimento ravvisi l'inosservanza dei criteri di riparto, la società inadempiente riceverà una diffida a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro 60 giorni. In caso di ulteriore inadempienza scatterà un ulteriore termine di 60 giorni (previo invio di un avviso che renderà nota tale circostanza), decorso inutilmente il quale, è prevista la decadenza dei componenti degli organi sociali interessati.

### *8.1.2. Limitazione ai compensi ed indennità*

Verificare che:

#### *1. Per la limitazione dei compensi all'organo amministrativo:*

— dal 1° gennaio 2009 il limite dei compensi attribuibili ai componenti dell'organo amministrativo delle:

a) **società a totale partecipazione di comuni e province** e loro controllate ai sensi dell'art. 2359, Codice civile, non superi per il presidente il 70% e per i consiglieri il 60%, dell'indennità spettante al sindaco o presidente della provincia;

b) nelle **società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali** (più comuni, più province, comuni e province) il compenso lordo annuale omnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione, non sia superiore:

Per il presidente	70%
Per i consiglieri	60%

delle indennità spettanti al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti di soci pubblici, come disposto dal comma 726, art. 1, legge n. 296/ 2006;

c) nelle **società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati** il compenso lordo annuale omnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione, non sia superiore:

Per il presidente	70%
Per i consiglieri	60%

del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti di soci pubblici, elevato:

— di un punto percentuale ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società dove la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale;

— di 2 punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi da enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale, come disposto dal comma 728, art. 1, legge n. 296/2006.

La limitazione dei compensi disposta dai commi da 725 a 729, art. 1, legge n. 296/2006, non si applica alle società quotate in borsa.

Nella verifica tenere conto che:

a) il compenso massimo spettante agli amministratori è omnicomprensivo e comprende quindi quello stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea (art. 2389, n.1 Codice civile), sia quello attribuito dal Consiglio di amministrazione sentito il collegio sindacale (art. 2389, comma 3, Codice civile);

b) la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Liguria con parere n. 4/2008 ha ritenuto che il parametro sul quale commisurare il compenso sia l'indennità in atto e in concreto attribuita al sindaco o presidente della provincia che detiene la partecipazione.

## 2. Per l'indennità di risultato

a) sia vincolata al conseguimento di utili e non superi il doppio del compenso;

b) sia deliberata dall'assemblea dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'indennità di risultato può essere concessa anche solo ad alcuni amministratori e in particolare a quelli che hanno rivestito particolari cariche (presidente e amministratore delegato).

## 3. Per l'amministratore di ente locale

Sia rispettato il divieto di corresponsione di emolumenti a favore di amministratore di ente locale componente di organi di amministrazione di società di capitale partecipate dallo stesso ente come

disposto dal comma 718, art. 1, legge n. 296/2006.

#### *4. Per le spese di viaggio*

Al presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione di società interamente pubbliche i rimborsi delle spese di viaggio e le indennità di missione siano corrisposte nella misura stabilita dall'art. 84, Tuel come disposto dal comma 727, art. 1, legge n. 296/2006.

#### *8.1.3 Incompatibilità ed ineleggibilità amministratori e dipendenti dell'ente locale*

Il comma 734, art. 1, legge n. 296/2006, come interpretato dall'art. 32bis, legge n. 244/ 2007, vieta la nomina ad amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

L'organo di revisione deve verificare l'insussistenza della cause di ineleggibilità e incompatibilità sopra elencate.

### **8.2. Comunicazione e pubblicazione**

#### *8.2.1. Comunicazione organismi partecipati e rappresentanti (art. 1, commi da 587 a 590, legge n. 296/2006)*

Verificare se:

— entro **il 30 aprile di ogni anno**, è stato comunicato per via telematica o con supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica:

— l'elenco dei consorzi a cui l'ente partecipa;

— l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate;

— la ragione sociale;

— la quota di partecipazione;

— la durata dell'impegno;

— l'onere che grava sul bilancio dell'ente;

— il numero dei rappresentanti dell'ente negli organi di governo dell'organismo;

— il trattamento economico spettante a ciascun rappresentante.

Se la comunicazione è omessa o incompleta scatta il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo all'organismo partecipato o a favori dei propri rappresentanti negli organi di governo.

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra viene operata una riduzione dei trasferimenti dello Stato pari alla spesa sostenuta nell'anno.

### *8.2.2. Pubblicazione incarichi in società pubbliche (art. 1, comma 735, legge n. 296/2006)*

Verificare se:

— gli incarichi di amministratore conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati a cura del responsabile individuato da ciascun ente con aggiornamento semestrale, nell'albo informatico dei soci pubblici;

— gli amministratori societari hanno comunicato ai soci pubblici il proprio incarico e relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento e per le indennità di risultato entro 30 giorni dal percepimento;

La mancata pubblicazione nell'albo è punita con una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro.

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento. Per le indennità di risultato entro 30 giorni dal percepimento.

### *8.2.3. Pubblicazione sul sito internet (art. 8, DL n. 98/2011)*

Gli enti locali devono pubblicare sul sito internet, curandone il successivo aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente quote di partecipazione anche minoritarie, indicandone l'entità e se le stesse nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, hanno conseguito o meno il pareggio di bilancio.

La pubblicazione deve contenere anche una rappresentazione grafica che evidenzii i collegamenti tra l'ente e le società o tra le società controllate.

L'organo di revisione deve periodicamente verificare se tale pubblicazione è aggiornata.

## **8.3. Controlli sul personale**

### **8.3.1. Incarichi a dipendenti pubblici (art. 53 DLgs n. 165/2001)**

I dipendenti pubblici, con esclusione di quelli a part-time non superiore al 50% del tempo pieno, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

In caso di inosservanza, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso per le prestazioni svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, all'amministrazione di appartenenza per essere destinato a incremento del fondo di produttività.

Il conferimento, senza previa autorizzazione, di incarichi retribuiti da parte di enti pubblici economici e di soggetti privati a dipendenti pubblici è soggetto a una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma al pubblico dipendente.

Entro 15 giorni i soggetti che erogano compensi per incarichi a dipendenti pubblici devono comunicare all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente (comma 11).

Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano



incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi, i compensi erogati anche da altri soggetti .

L'omissione delle comunicazioni di cui sopra, comporta l'impossibilità di conferire incarichi fino all'adempimento e l'applicazione, per gli enti pubblici economici e per i soggetti privati di una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma al pubblico dipendente.

#### *8.3.2. Reclutamento personale (art.18, legge n. 133/2008)*

A decorrere dal 60.mo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 133/ 2008 (22 ottobre 2008) le società a totale partecipazione pubblica, escluse quelle quotate nei mercati regolamentati, che gestiscono servizi pubblici locali devono assumere personale e conferire incarichi dopo procedure selettive analoghe ai concorsi pubblici. Tali società devono rispettare i principi di cui al comma 3, art. 35, DLgs n. 165/2001.

Le altre società a partecipazione pubblica devono individuare procedure di assunzione di personale rispettose dei principi, anche comunitari, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

#### *8.3.3. Assunzioni di personale (art. 19, DL n. 78/2009)*

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, escluse quelle quotate in borsa, che:

- siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara;
- svolgono funzioni svolte a soddisfare esigenze di carattere generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- svolgono attività a supporto (strumentali) di funzioni amministrative pubbliche;
- devono essere rispettati i vincoli stabiliti dalla normativa degli enti pubblici controllanti o soci per:
- divieti o limitazioni per assunzioni di personale;
- adeguare le proprie politiche di personale in materia di contenimento delle spese di personale e per consulenze.

#### *8.3.4. Computo spese di personale*

La Corte dei conti, sez. regionale di controllo, Lombardia con il parere n. 41 del 24 febbraio 2009, ha considerato che la spesa per il personale trasferito alla società al momento della costituzione con obbligo di retrocessione in caso di dismissione, scioglimento e messa in liquidazione della stessa, deve essere consolidato alla spesa sostenuta direttamente dall'ente locale ai fini del rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 per gli enti soggetti al patto di stabilità).

Ne consegue che "nel computo complessivo del quadro organizzativo del comune dovranno essere calcolati non solo gli attuali dipendenti comunali, ma anche tutti coloro che sono impiegati nella società totalmente partecipata".

### *8.3.5. Asseveramento trasferimento risorse*

Ai sensi dell'art. 3, comma 32, legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'organo di revisione, nel caso di costituzione di società o enti, deve asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

### **8.4. Controllo contratti di servizio**

L'art. 4, comma 18, DL n. 138/2011 dispone la verifica, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso da parte dell'organo di revisione degli enti locali in caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante.

Sembra opportuno stabilire nello statuto o nei regolamenti dell'ente la richiesta di un parere preventivo all'organo di revisione.

### **8.5. Controlli sulle società in house**

Per le società affidatarie in house l'art. 3bis, DL 13 agosto 2011, n. 138 inserito dal DL 24 gennaio 2012, n. 1 dispone:

— l'assoggettamento al patto di stabilità interno secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto. Gli enti locali devono vigilare sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno;

— l'acquisto di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici (DLgs n. 163/2006);

— l'adozione di criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3, art. 35, DLgs n. 165/2001;

— l'adozione di criteri e modalità per assicurare il rispetto delle disposizioni a carico degli enti locali che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze anche degli amministratori.

L'organo di revisione deve verificare il rispetto degli adempimenti richiesti per dette società.

### **8.6 Controllo sul personale delle società strumentali**

( art.4 d.l. 6/7/2012 n.95)

Per il personale delle società strumentali:

- a) Sino al 31/12/2015 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni degli enti locali;
- b) a decorrere dal 2013 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009;

- c) a decorrere dal 1/1/2013 e fino al 31/12/2014 il trattamento economico complessivo dei dipendenti, compreso quello accessorio non può superare quello del 2011.

### **8.7. Controllo dei rapporti con società in perdita continuata (art. 6, comma 19, DL. n. 78/2010)**

*Enti compresi nel conto economico consolidato Istat*

Non possono:

- effettuare aumenti di capitale (esclusi ex art. 2447 e 2482ter, Codice civile);
- trasferimenti straordinari;
- aperture di credito;
- rilasciare garanzie.

A favore di **società partecipate** che abbiano registrato per **tre esercizi consecutivi** perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

Sono consentiti i trasferimenti per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse a fronte di:

- convenzioni;
- contratti di servizio o di programma;
- o per la realizzazione di investimenti.

I contributi **in conto esercizio** sono consentiti se previsti nei contratti di servizio originari o integrati successivamente.

La norma non è applicabile alle:

- fondazioni;
- associazioni;
- aziende speciali;
- consorzi di enti pubblici.

**Aumenti di capitale**

Può essere effettuato con denaro, beni in natura e crediti (art. 2342, Codice civile).

Per i conferimenti di beni in natura e crediti occorre la relazione giurata di cui all'art. 2343, Codice civile fatte salve le eccezioni di cui all'art. 243ter, Codice civile.

Per l'ente locale nessuna rilevazione finanziaria consegue al conferimento di beni in natura.

Il conferimento di beni in natura richiede una variazione nel conto del patrimonio in diminuzione del valore iscritto nelle immobilizzazioni materiali ed in aumento nelle immobilizzazioni finanziarie con rilevazione dell'eventuale plusvalenza nel conto economico area E.

Il conferimento in denaro deve essere rilevato nella contabilità finanziaria al titolo II all'intervento 08 " partecipazioni azionarie".

#### *Trasferimenti straordinari*

Quelli diversi da contingenti esigenze gestionali (contributi in conto esercizio). I contributi straordinari sono rilevati dall'ente locale nel titolo II della spesa, intervento 07 "trasferimenti di capitale" se finalizzati alla realizzazione di investimenti e nell'intervento 09 "conferimenti di capitale", se finalizzati al patrimonio.

Sono conferimenti in denaro o natura che non confluiscono a capitale sociale ma a riserva di patrimonio (contributi in conto capitale).

Rientrano:

- i versamenti a fondo perduto;
- i versamenti in conto futuro aumento capitale sociale;
- i versamenti in conto aumento di capitale;
- i contributi in conto capitale.

Non rientrano nel divieto i contributi in conto impianti in quanto destinato in modo specifico a investimenti (occorre il rendiconto dell'effettivo utilizzo).

#### *Aperture di credito*

Rientrano le concessioni di credito rilevate dall'ente locale al titolo II della spesa e contestualmente come accertamento al titolo IV delle entrate. Le concessioni di credito sono escluse dal saldo ai fini del patto di stabilità.

#### *Rilascio garanzie*

Sono le garanzie fideiussorie ex art. 207, Tuel.

Sembra consentito, se la destinazione è a investimento, finanziare la società in perdita anche attraverso aumenti di capitale.

#### **8.8 Messa in liquidazione (art. 14, comma 32, DL n. 78/2010)**

Oltre al divieto di costituire nuove società i comuni fino a 30.000 abitanti entro il 30 settembre 2013 devono mettere in liquidazione ovvero cedere le partecipazioni delle società già costituite a meno

che:

- a) abbiano al 31 dicembre 2012 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzione di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dall'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Le disposizioni non si applicano alle società:

— con partecipazione paritaria;

— con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione superi ai 30.000 abitanti.

Sono comprese le società strumentali quelle elusive della regole di finanza pubblica (patto e spese di personale). Sono parimente comprese le società con scopi prettamente industriali e commerciali se prevalgono rispetto all'interesse pubblico.

Sono esclusi i servizi di interesse generale tradizionalmente gestiti dai comuni (trasporti, sanità, istruzione, servizi sociali...) e quelli che lo stesso legislatore nazionale o regionale ha previsto che siano svolte per il tramite di società di capitale.

### **8.9 Le scadenze degli affidamenti**

#### **a) servizi a rilevanza economica ( art.34 d.l. 179/2012)**

Entro il 31 dicembre 2013 occorre verificare se gli affidamenti in essere sono conformi all'ordianmento europeo. La relazione che deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinametto europeo per la forma di affidamento prescelta deve essere pubblicata sul sito.

Gli affidamenti difformi cessano al 31/12/2013.

Gli affidamenti conformi cessano alla scadenza del contratto di servizio. Per gli affidamenti senza scadenza il contratto deve essere integrato pena la cessazione al 31/12/2013.

Gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31/12/2020.

Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica quotata in borsa a tale data e a quelle da essa controllate ai sensi dell'art.2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

#### **b) servizi strumentali (art.4 d.l. 95/2012)**

le società controllate che nel 2011 hanno avuto almeno il 90% del fatturato a favore delle pubbliche amministrazioni devono provvedere entro il 30 giugno 2013 alla cessione dell'intera partecipazione a privati (la società privatizzata gestisce il servizio nel quinquennio 2014/2018), ovvero liquidare la società entro il 31/12/2013.

La disposizione non si applica qualora l'amministrazione trasmetta una relazione all'Autorità garante delle concorrenza e del mercato per acquisire un parere vincolante sulle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto di riferimento che non rendono possibile un efficace e utile ricorso al mercato.

Dal 1/1/2014, l'affidamento diretto di servizi strumentali potrà avvenire solo a società interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e giurisprudenza comunitaria per la gestione in house.

## **9. CONTROLLO SU ACQUISTO BENI E SERVIZI**

Ai sensi dell'art.1 comma 449 della legge 296/2006, gli enti locali possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle stesse.

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura, scatta la responsabilità amministrativa e danno erariale pari alla differenza fra prezzo previsto dalle convenzioni Consip e quello del contratto stipulato.

I provvedimenti assunti per l'acquisto di beni e servizi in modo autonomo devono essere trasmessi alle strutture preposte al controllo di gestione o, in mancanza, all'organo di revisione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza.

Il dipendente che sottoscrive in via autonoma il contratto di acquisto di beni e servizi deve allegare allo stesso un'autocertificazione attestante, ai sensi dell'art. 47, DPR. n. 445/ 2000 e successive modificazioni, il rispetto delle suddette disposizioni.

Annualmente i responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Tali relazioni sono rese disponibili sui siti internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

L'art. 11, DL n. 98/2011, al comma 6 dispone che ove non si ricorra alle convenzioni Consip i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il comma 7 dello stesso articolo rende disponibili le comunicazioni di cui all'art. 7, comma 8, DLgs 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente.

L'art. 23, comma 4, DL n. 201/2011, dispone per le gare da bandire successivamente al 31 marzo 2012 dai comuni con meno di 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia l'affidamento obbligatorio per l'acquisizione di beni e servizi ad una unica centrale di committenza nell'ambito della unione di comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un accordo consortile.

Il d.l. n.52 del 7/5/2012 all'art. 7 indica che fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.

Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di

committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono rispettare in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i parametri di cui al comma precedente.

Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali.

In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione di questa disposizione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Il ME.PA. gestito dalla Consip spa (Concessionaria servizi informatici pubblici), che pubblica appositi bandi aventi ad oggetto i prodotti e/o servizi che gli operatori potranno offrire su tale mercato elettronico), ovvero il mercato elettronico creato *ad hoc* dalla stazione appaltante o quello realizzato da centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici, consentono alle pubbliche amministrazioni di effettuare l'acquisto di beni e/o servizi che hanno caratteristiche generalmente disponibili sul mercato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, per gli acquisti sotto la soglia comunitaria il ricorso ai mercati elettronici è stato reso obbligatorio:

- a decorrere dal 1° luglio 2007, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;

- a decorrere dal 9 maggio 2012, per le tutte le amministrazioni come definite ai sensi dell'art. 1, D.lgs 165/2001, ivi compresi, conseguentemente, gli enti locali. Quest'ultimo obbligo e la sua decorrenza, in realtà, sono il frutto della recente novella della norma citata, effettuata con decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (art. 7, comma 2) convertito con modificazioni dalla 6 luglio 2012, n. 94.

La possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. contr. Pubbl.(vedi delibera n.98/2013,Corte dei Conti Regione Lombardia) al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati; pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente, da un lato, dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.

L'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si

arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, inficerà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le connesse responsabilità.

In sintesi:

- a seguito della riforma introdotta dai decreti Spending Review 1 e 2, per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico o agli altri strumenti elettronici d'acquisto;
- le pubbliche amministrazioni hanno comunque una facoltà di scelta tra il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza (CONSIP, centrali regionali);
- le pubbliche amministrazioni possono acquistare beni e servizi al di fuori del mercato elettronico soltanto se il bene/servizio ivi disponibile non è idoneo a soddisfare le loro specifiche necessità, dandone adeguata motivazione;
- negli altri casi, i contratti d'importo sotto soglia comunitaria stipulati senza il ricorso a strumenti elettronici d'acquisto sono nulli.

## **10. CONTROLLO ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI**

Il comma 9, art. 2, DL n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, come modificato dall'art. 19, DL n. 159/2007, convertito nella legge n. 222/2007, dispone che a decorrere dal 29 marzo 2008 sulla base del regolamento di attuazione (vedi DM Economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40), prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, gli enti locali devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Rientrano in tale obbligo anche le società a totale partecipazione pubblica mentre per quelle a "prevalente" capitale pubblico si rinvia ad un ulteriore apposito regolamento.

La circolare della Ragioneria generale dello Stato del 29 luglio 2008, n. 22 fornisce indicazioni in ordine all'interpretazione delle suddette disposizioni.

La Circolare n. 27/2011 disciplina la procedura con la quale devono essere gestite eventuali irregolarità da parte della pubblica Amministrazione che ha omesso di effettuare la verifica ex art. 48-bis, D.P.R. 602/1973, per portare a conoscenza la magistratura di eventuali inadempimenti da parte del creditore.

Secondo quanto chiarito, prima di avanzare una segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti sarà necessario effettuare una verifica "ora per allora" del disposto pagamento. Qualora uno dei soggetti deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile:

-no dei l'omissione della verifica ex art. 48-bis

-'omissil'insussistenza di alcuna fattispecie di esclusione della stessa

la pubblica Amministrazione dovrà essere invitata ad effettuare, entro dieci giorni, un accertamento



per riscontrare se la mancata verifica abbia aggravato o compromesso la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario da parte dell'agente della riscossione.

Tale accertamento dovrà avvenire interpellando Equitalia con un apposito modello, allegato alla circolare in oggetto, al fine di verificare se il creditore si trovava, al momento del pagamento, in una posizione di inadempienza derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un valore pari o superiore a e 10.000 euro. Solo in tal caso sarà necessario procedere a trasmettere apposita segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti.

## **11. DIVIETO PAGAMENTO IN CONTANTI (ART. 12, COMMA 2, DL N. 201/2011)**

Dal 6 marzo 2012 sono vietati i pagamenti per cassa per importi superiori a 1.000 euro. i pagamenti di somme superiori devono essere effettuati mediante accreditamento in conti correnti bancari o postali ovvero su altri strumenti di pagamento elettronico bancari o postali prescelti dal beneficiario ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4, DL n. 78/2010.

Limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti ed amministrazioni pubbliche il termine del divieto di pagamento in contanti di somme superiori a 1.000 euro era stato differito al 1 luglio 2012.

## **12. RAPPORTO SUL RISPETTO TERMINI DI PAGAMENTO (ART. 9, DL N. 78/2009)**

L'organo di revisione deve vigilare sulla corretta applicazione della norma tesa a garantire la tempestività dei pagamenti e deve formulare un rapporto da allegare alle relazioni che devono essere trasmesse alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 166, legge n. 266/2005.

Ogni ente deve adottare misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate nel sito internet.

Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità).

La violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

## **13. ACCERTAMENTO SITUAZIONE DI PREDISSESTO (ART. 6, DLGS N. 149/2011)**

L'art. 6, comma 2, DLgs n. 149/2011, stabilisce che qualora nell'esercizio delle funzioni di controllo, emergano situazioni suscettibili di portare l'ente al dissesto, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti deve indicare all'ente l'adozione entro un congruo termine delle misure correttive necessarie al conseguimento dell'equilibrio finanziario.

Se l'ente non adempie la competente sezione regionale trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale alle misure correttive richieste e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244, Tuel, portano il Prefetto a notificare al Consiglio un

termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto.

Decorso il termine il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio.

La Corte dei conti, sezione autonomie- con delibera n. 2/AUT/2012, depositata in segreteria il 26 gennaio 2012 ha enunciato sulla materia i seguenti principi:

— il procedimento richiesto dalla norma si compone di due distinte fasi la prima necessaria relativa alla verifica di una situazione di potenziale dissesto. La seconda, eventuale, che ha inizio con la trasmissioni degli atti al Prefetto e alla Commissione permanente per i provvedimenti di competenza;

— la verifica della situazione di potenziale dissesto deve basarsi sullo squilibrio strutturale riferito alla situazione di cassa, tenendo conto delle situazioni sintomatiche rappresentate dagli indicatori di deficitarietà strutturale di cui al DM 24 settembre 2009;

— il procedimento è avviato in presenza di una condizione di illiquidità alla quale l'ente non riesce a rimediare e si consolida diventando strutturale nella prospettiva triennale, tramutando in insolvenza.

Se la Corte dei conti, sezione giurisdizionale, accerta, a seguito della dichiarazione di dissesto, carico dei revisori, gravi responsabilità nello svolgimento delle attività di controllo o ritardata o mancata comunicazione, dispone l'ineleggibilità fino a 10 anni dei revisori ed è tenuta a trasmettere all'ordine professionale di appartenenza l'esito dell'accertamento per l'eventuale avvio di procedimento disciplinare.